



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Determina N. 133 del 13/05/2019

AREA TECNICA

Servizio Ambiente - Rapporti Operativi con Partecipate

Oggetto: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE, RATTI ED ALTRI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI E MOLESTI. DETERMINA A CONTRARRE

Il Direttore dell'Area

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;

Richiamate le delibere di:

- Consiglio Comunale n. 2 in data 10/01/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021;
- Consiglio Comunale n. 11 in data 10/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
- Giunta Comunale n. 15 del 07/02/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Visto il decreto sindacale prot. n. 23699 del 5/11/2018, con cui è stata effettuata l'assegnazione temporanea delle funzioni di Direttore dell'Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti;

Visto il D.L. 50 del 18/04/2016 (Nuovo codice appalti) e s.m.i.;

Considerato che a partire dall'anno 2008, l'Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna ha comunicato che, vista la diffusione di nuove specie di zanzare portatrici di malattie endemiche e dannose per l'uomo, è necessaria l'attivazione "Universale e tempestiva" di misure efficaci al controllo della popolazione di questi insetti, che i Comuni dovevano adottare attraverso una strategia di lotta "sistematica e rigorosa", basata sulle linee guida operative definite nel "Piano regionale per la lotta alla zanzara tigre e la prevenzione della Chikungunya";

Vista la lettera prot. n. PG/2019/11768 del 14/2/19, assunta al prot. comunale con n. 3317 del 14/2/19, con cui il Servizio Sanitario Regionale ha trasmesso le "Misure atte al contenimento della diffusione di *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) e di *Culex pipiens* (zanzara comune) come contrasto alla diffusione della Febbre di Chikungunya, della Febbre di Dengue, della malattia da Zika virus,

della West Nile Diseases – anno 2019”, in breve “Piano Arbovirosi anno 2019”, riportante l'insieme delle attività e degli interventi di lotta da effettuarsi a livello regionale e locale;

Considerato che la strategia del Piano Regionale di Controllo della zanzara si basa sulle seguenti azioni:

- a) emissione di ordinanza sindacale per obbligare tutta la cittadinanza ad adoperarsi attivamente nella prevenzione delle infestazioni e nella lotta mirata ai siti riproduttivi dell'insetto;
- b) effettuazione d'interventi di lotta larvo-zanzaricida nelle caditoie pubbliche, con prodotti indicati nel Piano Arbovirosi regionale;
- c) esecuzione di interventi adulcidi in presenza o presunta manifestazione di una delle malattie sopra indicate in aree pubbliche;
- d) distribuzione di prodotti larvo-zanzaricidi ai cittadini che, nei casi più gravi, può essere eventualmente abbinata a qualche trattamento di rinforzo eseguito dal Comune;
- e) campagna informativa nei confronti della cittadinanza, mediante mailing, informazioni sul sito internet, notiziario comunale, comunicati stampa, ecc.;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 25 del 18/4/2014, tutt'ora vigente, con cui sono stati definiti i provvedimenti che i privati cittadini, i gestori pubblici, i gestori di attività economiche, ricreative e sportive, devono mettere in campo per favorire la lotta alle zanzare all'interno delle loro proprietà o nelle aree da loro condotte, al fine di eliminare o ridurre al minimo i focolai d'infestazione;

Vista la necessità di dar seguito alle indicazioni contenute nel Piano Arbovirosi anno 2019 e considerata la particolarità degli interventi richiesti a cui risulta impossibile far fronte con personale e risorse all'interno dell'Amministrazione;

Considerato che già negli anni precedenti è stato necessario ricorrere alle attività fornite da una ditta specializzata del settore della disinfestazione tenendo conto delle indicazioni contenute nel disciplinare tecnico elaborato dal Servizio Ambiente comunale.

Preso atto che con Determinazione n. 143 del 03/05/2017, successivamente prorogata con determinazione n. 1/2019 e n. 89/2019, è stato affidato il servizio di disinfestazione contro zanzare, ratti e altri insetti e animali nocivi e pericolosi a ditta specializzata del settore nelle more della conclusione della nuova procedura di gara;

Per quanto sopra si rende pertanto procedere con l'avvio della nuova procedura di gara per l'affidamento della ditta a cui affidare il “Servizio di disinfestazione contro zanzare, ratti, ed altri insetti e animali molesti per il periodo giugno 2019 – dicembre 2020, da eseguirsi secondo le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 art. 32 lettera b, per tramite di procedura negoziata mediante pubblicazione di una “Richiesta di Offerta”, di seguito denominata RDO, sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA;

Considerato che il Servizio Ambiente comunale ha elaborato:

- il “Disciplinare Tecnico “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE, RATTI ED ALTRI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI E MOLESTI”, basato sulle indicazioni tecniche contenute nelle linee guida regionali;
- il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- il Documento di stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (redatto ai sensi dell'art. 26, comma 5 D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- E' stato previsto che per l'espletamento dei servizi previsti nel disciplinare tecnico è previsto un importo a gara di € 26.000,00 a cui aggiungere € 633,33 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale di € 26.633,33 (iva esclusa) così ripartiti:
Anno 2019: € 10.000,00 a cui sommare € 233,33 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € 10.233,33 (iva esclusa);

Anno 2020: € 16.000,00 a cui sommare € 400,00 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € 16.400,00 (iva esclusa);

Preso atto che in data 9/5/2019 il Servizio Ambiente, nella persona dell'Istruttore Direttivo Gobbo Marco, ha provveduto all'analisi delle convenzioni Consip e Intercenter e del Mercato Elettronico sui siti <http://www.acquistinretepa.it> e <http://www.intercent.it> relativamente al servizio in oggetto, risultando che:

- non sono attive convenzioni Consip e Intercenter, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla procedura in oggetto;
- è possibile ricorrere al Mercato Elettronico di Consip e Intercenter, in quanto la fornitura /il servizio risulta presente nella categoria: "SIA 104 - SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE";

Dato altresì atto che sono stati rispettati i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 1 c. 508 legge 208/2015 e dell'art. 9 c. 7 DL 66/2014);

Ritenuto pertanto:

- di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione così come previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera ddd dddd) punto 3 del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice), mediante confronto concorrenziale fra le offerte che saranno postate da almeno 5 operatori economici selezionati e aggiudicando il servizio alla ditta che presenterà l'offerta più bassa trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate di realizzazione e ripetitive rispetto alle annualità precedenti, che non richiede particolari criteri di valutazione e per il fatto che saranno invitate ditte specializzate per lo svolgimento di tali lavori;
- di approvare il Disciplinare tecnico "SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE, RATTI ED ALTRI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI E MOLESTI", il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08 e s.m.i.), il Documento di stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (redatto ai sensi dell'art. 26, comma 5 D. Lgs 81/08 e s.m.i.), che vengono allegati alla determinazione e ne formano parte integrante e sostanziale, e che costituiranno documentazione di gara all'interno dell'RDO sul MEPA;-
- di stabilire che ai fini della selezione degli operatori:
 1. qualora sia presentata una sola offerta si procederà alla selezione con unico soggetto;
 2. in caso di mancata presentazione di offerta da parte degli operatori invitati si procederà successivamente con affidamento diretto;

Richiamato l'art. 37 del D.L. n. 50/2016 che al comma 1 prevede che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza...";

Preso atto che per lo svolgimento del servizio è previsto un importo massimo oggetto di ribasso di € 25.400,00 a cui aggiungere € 633,33 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale di € 26.033,33 (iva esclusa) e che tale importo trova copertura al capitolo di spesa n. 5665 C.T.E. 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione anni 2019-2021 esercizi finanziari anno 2019 e 2020;

Considerato che a conclusione della procedura di gara con successivo atto dirigenziale si procederà ad approvare l'affidamento e a regolarizzare il relativo impegno di spesa;

Dato atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice **CIG: ZC72854CEE**;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “ sanzioni” e s.m.i;

Dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Direttore dell'Area Tecnica geom. Gianluigi Masetti ne attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario dott. Luigino Boarin la regolarità contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267);

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Direttore d’Area competente;

DETERMINA

- 1) Di avviare, per le ragioni e le finalità espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura di gara per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di disinfestazione contro le zanzare, ratti e altri insetti e animali nocivi e molesti per il periodo giugno 2019 – 31 dicembre 2020, tramite richiesta di offerta al prezzo più basso (RdO) nel sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), prevedendo di inviare almeno n. 5 operatori e stabilendo in 10 giorni consecuti per la presentazione dell'offerta dall'avvio della procedura di gara;
- 2) Di approvare il il Disciplinare tecnico “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE, RATTI ED ALTRI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI E MOLESTI”, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 D. Lgs 81/08 e s.m.i.), il Documento di stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro (redatto ai sensi dell’art. 26, comma 5 D. Lgs 81/08 e s.m.i.), che vengono allegati alla determinazione e ne formano parte integrante e sostanziale, e che costituiranno documentazione di gara all'interno dell'RDO;
- 3) Di stabilire che come previsto dall'art. 95 comma 5 lettera b l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso in quanto servizio che presenta caratteristiche standard di realizzazione e ripetitive rispetto alle annualità precedenti e che sarà affidato anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta congrua, conveniente e, comunque, rispondente alle esigenze del Comune e che in caso di mancata presentazione di offerte si procederà successivamente con affidamento diretto;
- 4) Di prenotare, per l'espletamento delle procedure di gara, l'importo massimo oggetto di ribasso di € 26.000,00 a cui aggiungere € 633,33 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale di € 32.492,66 (iva inclusa) e che tale importo trova copertura al capitolo di spesa n. 5665 C.T.E. 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione anni 2019-2021 esercizi finanziari anno 2019 € 12.484,66 e 2020 € 20.008,00, precisando che il relativo impegno di spesa sarà perfezionato con la determinazione di aggiudicazione a seguito dell'esperimento della procedura di gara;
- 5) Di stabilire che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a stipulare apposito contratto con l'amministrazione Comunale, attraverso sottoscrizione digitale, mediante e secondo le procedure definite nella piattaforma del Mercato Elettronico MEPA di Consip.

**Il Direttore dell'Area
Gianluigi Masetti / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente**

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE.

Area Economico - Finanziaria

Determina N. 133 del 13/05/2019

Oggetto : SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE, RATTI ED ALTRI
INSETTI ED ANIMALI NOCIVI E MOLESTI. DETERMINA A CONTRARRE

PARERE CONTABILE

Si attesta che la presente Determinazione è regolare sotto l'aspetto contabile.
(art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Nonantola, 10/05/2019

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE

Area Economico - Finanziaria

Determina N. 133 del 13/05/2019

Oggetto : SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZANZARE, RATTI ED ALTRI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI E MOLESTI. DETERMINA A CONTRARRE

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che il capitolo di bilancio su cui viene imputata la spesa indicata nella presente Determinazione, presenta sufficiente disponibilità per garantire la copertura finanziaria, tenuto conto degli impegni precedentemente assunti (art. 153, comma 5° Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

IMPEGNI

Anno	Impegno	Capitolo	Importo
2020	41	5665	€ 20.008,00
2019	473	5665	€ 12.484,66

ACCERTAMENTI

Anno	Accertamento	Capitolo	Importo

Nonantola, 10/05/2019

Il Direttore dell'Area
BOARIN LUIGINO / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente



Determina N. 133 del 13/05/2019

Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza

(Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i)


Appalto:

**SERVIZI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI DISINFESTAZIONE E DI
DERATTIZZAZIONE**

Impresa Appaltatrice:


Il Responsabile del Procedimento
(Committente)

Il Datore di lavoro
(Appaltatore)

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	2

Indice

0. PREMESSA	3
I. ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE – SEDE E TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA.....	5
II. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA APPALTATRICE – TIPOLOGIA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA	6
II.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO D’APPALTO	7
II.2 SOPRALLUOGO CONGIUNTO – VERBALE DI SOPRALLUOGO.....	8
II.3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI APPALTI ATTIVI (SINTESI DEI RISCHI AD ESSI CORRELATI).....	8
III. AMBITI DI INTERFERENZA (TEMPORALI, SPAZIALI, CICLO PRODUTTIVO)	8
IV INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO CHE POSSONO INTERFERIRE CON LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO E RELATIVE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE O GESTIONALI ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI.....	9
IV.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	9
IV.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI.....	10
IV.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO.....	10
IV.4 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI.....	10
IV.5 APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.....	10
IV.6 INTRODUZIONE DI ATTREZZATURE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO	11
IV.7 RIFIUTI.....	11
IV.8 USO DI PRODOTTI CHIMICI.....	11
IV.9 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	12
IV.10 SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE	12
V. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA.....	12
VI. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DOVUTI A POSSIBILI INTERFERENZE CAUSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E RELATIVE MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE O GESTIONALI ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI.....	15
VII ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA.....	16
APPENDICE 1.....	17
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	17
CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI	19
APPENDICE 2.....	23
INFORMAZIONI GENERALI (SE PERTINENTI PER LE ATTIVITÀ APPALTATE)	26
INFORMAZIONI SPECIFICHE (SE PERTINENTI PER LE ATTIVITÀ APPALTATE)	26
ALLEGATO A.....	29
ALLEGATO B.....	30
ALLEGATO C.....	31

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	3

0. Premessa

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione dei danni in dipendenza di fattori accidentali.

In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso in cui un incidente avesse comunque a verificarsi.

Scopo del documento è di adempiere agli obblighi tramite la documentazione connessa alla gestione della sicurezza dei lavori svolti da imprese appaltatrici o da lavoratori autonomi all'interno dell'Amministrazione Comunale, o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Il presente documento di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08.

In questo documento infatti, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e della Impresa Appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività della Impresa Appaltatrice.


Il documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base delle:

- tipologie della sede di lavoro e delle attività del Committente
- caratteristiche generali e specifiche dell'appalto
- indicazioni espresse dal referente di sede del Committente;
- indicazioni espresse dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente.
- indicazioni del piano operativo di sicurezza (o documento analogo) fornito dalla impresa appaltatrice

Il documento illustra la situazione **alla data della firma del contratto d'appalto** e verrà aggiornato in caso di modifiche significative delle prevedibili interferenze e/o su proposta dell'appaltatore.

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell'inizio effettivo delle attività operative oggetto dell'appalto, si svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento.


	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	4

I dati/argomenti riportati all'interno del documento sono:

- Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta
- Anagrafica dell'Impresa Appaltatrice – tipologia dell'attività svolta
- Indicazione di eventuali ulteriori appalti attivi (sintesi dei rischi ad essi correlati)
- Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, funzionali)
- Individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto (situazioni di emergenza o specifiche dell'attività del Committente) e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi
- Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro.

Con il termine di interferenza “funzionale” si evidenzia la possibilità che alcune attività vengano svolte all'interno del medesimo “ciclo produttivo”.

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	5

I. Anagrafica del Committente – sede e tipologia attività svolta

Denominazione	COMUNE DI NONANTOLA
Settore/Servizio appaltante	Servizio Ambiente
Indirizzo	Via Marconi 11
CAP e Comune	41015 Nonantola

Dati del Datore di Lavoro	
Cognome e nome	Geom. Gianluigi Masetti
Sede e n. telefonico	Nonantola, 059/896670

Dati del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Cognome e nome	Ing. Andrea Muzzioli
Sede e n. telefonico	Emme servizi Srl, Via Einstein 32- 41100 Modena; andrea.muzzioli@auroraservizi.it, tel. e fax: 059/340916

Dati del Referente dell'appalto	
Cognome e nome	p.a. Gobbo Marco
Carica all'interno del Comune	Responsabile Servizio Ambiente
Ubicazione	Via Vittorio Veneto 85
n. telefonico	059/896687
e-mail	gobbo.m@comune.nonantola.mo.it



II. Anagrafica dell'Impresa Appaltatrice – tipologia dell'attività svolta

Ditta	
Sede Legale	
Attività esercitata	
Codice ATECO	
Tipologia appalto	<p>a) Trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali (pozzetti, bocche di lupo, ecc.) pubbliche e in quelle collocate in strutture di pertinenza comunale indicate dal Committente.</p> <p>b) Trattamenti adulticidi in siti sensibili, su richiesta del Committente sentito il parere della locale Azienda USL.</p> <p>c) Interventi capillari "porta a porta", a richiesta, per l'esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai larvali inamovibili (es. tombini) e per la rimozione dei focolai larvali eliminabili, attivi e potenziali, da condurre presso cortili, giardini e piazzali anche di proprietà privata.</p> <p>d) disinfestazione aree esterne ed interne di edifici pubblici.</p> <p>e) derattizzazione aree esterne ed interne di edifici pubblici.</p> <p>f) raccolta alverari.</p>
Modalità appalto	Appalto pubblico
n°. dipendenti c/o le sedi	
Mansioni svolte	Operatori della disinfestazione


Referenti della ditta appaltatrice	
Datore di Lavoro	
Responsabile di Servizio	
Referenti c/o le sedi	
Resp. Ser. di Prev. e Protezione	



Medico Competente

II.1 DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL CONTRATTO D'APPALTO

		Descrizione
LAVORI	<input type="checkbox"/>	
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Trattamenti larvicidi: presso tutte le strade, piazze, aree verdi, nonché le strutture di pertinenza comunale andrà effettuata la disinfestazione delle caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e parcheggi), anche quelle apparentemente asciutte, comprese quelle presenti lungo gli spartitraffico di delimitazione delle diverse corsie stradali, nei perimetri delle rotonde, sulle piste ciclabili e pedonali.</p> <p>Nelle strutture di pertinenza comunale dovranno essere trattati, se necessario, anche i pozzetti apparentemente chiusi, che raccolgono acqua.</p> <p>Trattamenti adulticidi: gli eventuali trattamenti adulticidi, diurni o notturni, nei siti sensibili saranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria su esplicita richiesta del Committente che indicherà quali siti dovranno essere trattati e l'ora di effettuazione dell'intervento.</p> <p>L'area da sottoporre a trattamento adulticida può variare in ampiezza e avere caratteristiche tali da richiedere uno specifico metodo di trattamento in base alla tipologia (parchi, giardini di scuole per l'infanzia, giardini e cortili privati, ecc.).</p> <p>Interventi porta a porta: il Committente potrà richiedere l'intervento di una o più unità operative attrezzate per l'esecuzione un'ispezione accurata dell'area esterna (cortile, giardino, orto, piazzale, parcheggio...) oggetto dell'intervento, allo scopo di rimuovere ogni contenitore in grado di raccogliere acqua, anche in modo accidentale e in piccole quantità, e per l'esecuzione di interventi larvicidi nei focolai potenziali che non sono eliminabili (tombini, caditoie, pluviali, ecc).</p> <p>Disinfestazione: dettagliare _____.</p> <p>Derattizzazione dettagliare _____.</p>

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	8

FORNITURE	<input type="checkbox"/>	
-----------	--------------------------	--

DURATA DEL CONTRATTO	L'appalto ha durata dal
----------------------	-------------------------

II.2 SOPRALLUOGO CONGIUNTO – VERBALE DI SOPRALLUOGO

L'appaltatore ha provveduto ad eseguire congiuntamente al rappresentante del committente un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni.

Il verbale congiunto, sottoscritto dai partecipanti e riportato in **Allegato A**, evidenzia i rischi connessi nell'area interessata dai lavori al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

II.3. INDICAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI APPALTI ATTIVI (SINTESI DEI RISCHI AD ESSI CORRELATI)


<i>IMPRESA APPALTATRICE</i>	<i>TIPOLOGIA ATTIVITÀ</i>	<i>RISCHI/NOTE</i>
Varie Imprese – Gestite dall'Ufficio competente del Comune di Nonantola.	Manutenzioni stradali ed infrastrutturali (es.: linee elettriche, condotte idriche, fognature, pulizia viali con spazzatrice, ecc...). Interventi in corrispondenza dei luoghi individuati (es.: Enel, Sorgea, Telecom, Geovest).	I rischi dovuti ad interferenze sono dovuti ad interventi particolari; nei casi specifici verranno affrontati utilizzando "permessi di lavoro" da predisporre al momento o saranno gestiti nel corso delle riunioni di coordinamento.
_____	_____	_____

III. Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ciclo produttivo)

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del Committente e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata tipo e alla settimana tipo, evidenziando le ore e le giornate in cui operano i lavoratori del Committente e della Impresa Appaltatrice. (Il grafico evidenzia in maniera diretta ed esplicita la possibilità di una interferenza temporale).

Per semplicità (ed esaustività) anche la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.

Ambito di interferenza temporale – giornaliero

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	9

Orari di lavoro	0.00 +6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00 +24.00
Committente														
Appaltatore														

Ambito di interferenza temporale – settimanale

Giorni	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica
Committente							
Appaltatore (*)							

(*) I trattamenti sono previsti nel periodo Aprile – Ottobre

Ambito di interferenza spaziale

Per quanto riguarda le interferenze spaziali si intendono riferite a tutta l'area urbanizzata che dovrà essere sottoposta a trattamento larvicida, quindi nelle zone in cui operano i lavoratori del Committente e dell'Impresa Appaltatrice.

Ambito di interferenza funzionale


L'attività oggetto dell'appalto interferisce naturalmente con il normale svolgimento delle attività cittadine quindi il traffico pedonale, veicolare e ciclabile o interferenze con i veicoli in sosta, ecc...

Questo tipo di interferenze non sono tuttavia funzionali, poiché l'attività oggetto dell'appalto non è in generale interferente con quelle ordinarie del Committente.

IV Individuazione delle situazioni di rischio che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

IV.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Il personale dell'impresa esecutrice che opera nei luoghi di lavoro della committenza dovrà:
1. prendere visione della posizione nel sottosuolo delle reti di alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
2. indicare i nominativi degli addetti della propria squadra di emergenza già formati al rischio

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	10

medio al Committente;

3. non far stazionare i propri dipendenti nel luogo di lavoro oltre l'orario stabilito.

IV.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Il personale dell'impresa esecutrice che opera all'interno dei luoghi di lavoro della committenza dovrà:

1. non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza delle aree di transito;
2. segnalare in caso di necessità il percorso alternativo e sicuro per gli utenti;
3. collocare in modo tale da non poter costituire inciampo, le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento dell'attività.

IV.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL'ALTO

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Per gli interventi da eseguire in quota occorre provvedere alla delimitazione e segnalazione dello spazio, quindi, al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Per gli interventi nelle cui zone sottostanti sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Per gli interventi per cui è prevista la caduta di materiale dall'alto (rami, polveri, acqua, ecc.) l'esecuzione dei lavori deve prevedere l'obbligo di adeguata recinzione tendente al contenimento all'interno del materiale in caduta.

I trabattelli, le scale ed altre opere per la salita e gli interventi in quota devono essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.


Non potranno essere usate attrezzature di proprietà del Comune fatta salva esplicita autorizzazione.

IV.4 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Gli automezzi e le macchine operatrici impiegate devono accedere ed effettuare movimenti nelle zone di lavoro a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

IV.5 APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA,

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	11

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Utilizzare i componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici (opportunamente autorizzati) rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione.
Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
Sollevarre da terra i cavi o le loro prolunghe e comunque porli in punti non soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio.
Verificare, preventivamente, per l'impiego di particolari attrezzature, tramite l'Ufficio Ambiente del Comune di Nonantola, che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta.

IV.6 INTRODUZIONE DI ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Essere in possesso per le macchine e le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori, a seconda del genere di attrezzatura che si intende installare, della certificazione della marcatura CE, della dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, della compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), delle schede di sicurezza ed informativa sull'utilizzo. La documentazione deve essere consegnata al Servizio appaltante e messa a disposizione degli organismi di controllo.

IV.7 RIFIUTI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Garantire lo smaltimento presso discariche autorizzate e procedure corrette per la rimozione di rifiuti e residui nei tempi tecnici strettamente necessari.
Delimitare e segnalare le aree per il deposito temporaneo.

IV.8 USO DI PRODOTTI CHIMICI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Procedere nell'impiego di prodotti chimici, solo a seguito di preventiva autorizzazione da parte del Committente, secondo le specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica e nella scheda di sicurezza (che devono essere presenti in loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere consegnate al Settore appaltante prima dell'avvio dell'attività).
Programmare gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, in



Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI)
Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza
Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Rev.	
Data	Aprile 2019
Pagina	12

modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
Consegnare per i prodotti chimici utilizzati la scheda di sicurezza chimico-tossicologica articolata in 16 punti .
Non miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
Non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.
Non abbandonare negli edifici i rifiuti provenienti dallo svolgimento dell'attività effettuata al termine del lavoro/servizio.
Non è ammessa la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di scheda di sicurezza.

IV.9 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Fornire i dispositivi di protezione individuali previsti dal proprio documento di valutazione dei rischi per le attività che vengono svolte.
Effettuazione dei controlli da parte del Preposto (Capo Squadra) sull'uso dei DPI.

IV.10 SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
Evitare che le sostanze in oggetto terminino nel sistema fognario.

V. Individuazione dei rischi specifici e di interferenza

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:


N.	Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	Sì	No
1	Esecuzione all'interno dei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



N.	Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	Sì	No	
2	Esecuzione all'esterno dei luoghi di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Previsti interventi sugli impianti <input type="checkbox"/> elettrici <input type="checkbox"/> idrici <input type="checkbox"/> fognari <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Previsti interventi <input type="checkbox"/> murari <input checked="" type="checkbox"/> disinfestazione <input type="checkbox"/> taglio dell'erba <input type="checkbox"/> falegnameria <input type="checkbox"/> Impianto e manutenzione di arbusti e fioriture <input type="checkbox"/> altro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, per lavorazioni, ...)	All'interno	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		All'esterno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Esecuzione durante l'orario di lavoro dei dipendenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Previsto lavoro notturno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Prevista chiusura di percorsi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	Previsto utilizzo di attrezzature / macchinari propri <input type="checkbox"/> cesoie <input type="checkbox"/> trinciaerba laterale o posteriore <input checked="" type="checkbox"/> automezzo portante nebulizzatore a Basso Volume (LV) <input checked="" type="checkbox"/> nebulizzatori dorsali a motore <input type="checkbox"/> trattore da 100 o più HP, con braccio telescopico laterale di m 12 con testata di larghezza m 1,4 <input type="checkbox"/> altro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Previsto utilizzo di opere provvisorie proprie <input type="checkbox"/> ponteggio <input type="checkbox"/> trabatello <input type="checkbox"/> piattaforma elevatrice <input type="checkbox"/> scale (norma UNI EN 131) <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Previsto utilizzo di fiamme libere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



N.	Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	Sì	No
12	Previsto utilizzo sostanze chimiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Previsto utilizzo materiali e lavorazioni a rischio biologico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Prevista produzione di <input type="checkbox"/> polveri <input type="checkbox"/> calcinacci <input checked="" type="checkbox"/> cattivi odori <input type="checkbox"/> altro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Prevista la utilizzazione: <input type="checkbox"/> fili elettrici <input type="checkbox"/> fili/barre in ferro o altro materiale <input type="checkbox"/> tubi in plastica per drenaggio idrico..... <input type="checkbox"/> cemento/intonaco/calce/altro materiale..... <input type="checkbox"/> chiodi/viti/altro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Prevista la utilizzazione: <input type="checkbox"/> acqua <input checked="" type="checkbox"/> prodotti chimici <input checked="" type="checkbox"/> sostanze adulticide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Prevista movimentazione manuale dei carichi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Prevista movimentazione carichi con uso di mezzi meccanici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Prevista produzione di rumore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Presente rischio di caduta dall'alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21	Presente rischio di caduta di materiali dall'alto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	Movimento mezzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Compresenza con altri lavoratori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	Rischio scivolamenti (scale, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25	Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili / Combustibili	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Presenza di pubblico nella zona durante la lavorazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Gli interventi comportano riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici temporanei	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi / spogliatoi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	Esistono spazi per carico/scarico di materiali per lo svolgimento dell'appalto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	15

VI. Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto, a fronte delle situazioni esplicitate nella tabella precedente, le misure da adottare da parte del Committente e dell'Impresa Appaltatrice.

Per quanto riguarda gli indici associati a ciascun potenziale rischio da interferenza (P = probabilità, G = gravità, C = criticità o livello di rischio) si rimanda all'Appendice 1 (criteri e metodologia adottata).

Potenziali Rischi da Interferenze	Misure di prevenzione a carico dell'Impresa Appaltatrice	Misure di prevenzione a carico del Committente
Movimentazione manuale dei carichi. (P=2, G=2, C=3)	Informazione e formazione del personale sul rischio da movimentazione manuale dei carichi. Informazione e formazione del personale sulle misure per ridurre l'esposizione a carico di lavoro fisico. Rispetto delle procedure per la movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo alle operazioni congiunte con il personale della committenza. Esecuzione della sorveglianza sanitaria.	Messa a disposizione dei sistemi di ausiliazione alla movimentazione manuale dei carichi. Informazione sulle procedure aziendali per la movimentazione manuale dei carichi, con particolare riguardo alle operazioni congiunte con il personale della committenza.
Proiezione di schizzi, agli occhi nell'uso della nebulizzatrice. (P = 1, G = 3, C = 3)	Avvisare con anticipo, per mezzo di circolari o informative, i residenti nelle zone in cui è stato stabilito il passaggio del nebulizzatore, con indicazioni specifiche (es.: chiusura delle finestre, coprire le colture, impedire il contatto con animali domestici, ecc...)	Disporre con l'aiuto dei Vigili i divieti di sosta nelle zone indicate dalla ditta durante la prosecuzione dei lavori. Autorizzare la ditta ad ogni deviazione del traffico pedonale se necessario ai fini della sicurezza.
Presenza di prodotti chimici specifici per i servizi svolti (fertilizzanti e trattamenti fitofarmaci). (P=1, G=2, C=2)	Consegna al Committente dell'elenco dei prodotti utilizzati con indicazione delle frasi di rischio (e disponibilità su richiesta delle schede di sicurezza). Divieto assoluto di uso di prodotti tossici e/o cancerogeni. Utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni indicate sulla scheda tecnica (concentrazione, diluizione, modalità d'uso). Divieto di miscelazione tra loro di prodotti diversi. Tali prodotti devono rimanere sempre sui mezzi di trasporto dell'appaltatore e devono essere applicati senza creare pericoli ai passanti.	Divieto di utilizzo dei prodotti della Impresa Appaltatrice da parte dei dipendenti del Committente e/o di altre ditte presenti.



VII Ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza

Nel suddetto ambiente di lavoro a seguito dei rischi individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:


NESSUNA _____

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- è vietato fumare
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore.

È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- normale attività
 - coordinamento del comportamento in caso di emergenza e evacuazione
-

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	17

Appendice 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera


Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- 2) Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 Dicembre 2000, n. 445;

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	18

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;


b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 Agosto 2007, ed ancora in corso alla data del 31 Dicembre 2008, il documento di cui al recedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

4 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 Agosto 2007 i costi della sicurezza devono essere indicati entro il 31 Dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	19

norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 Agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve esser munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI

Lo strumento adottato per una mappatura riepilogativa dei rischi è la matrice di rischio, che permette di combinare le probabilità e la gravità in modo indicizzato (indice di criticità).

La seguente tabella fornisce i criteri di definizione dei livelli di probabilità in riferimento agli infortuni ed in riferimento alla salute.

Cod.	Probabilità	Definizione in rif. infortuni	Definizione in rif. salute
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare danno per la concomitanza di almeno due eventi poco probabili (indipendenti) o comunque solo in occasioni poco fortunate. • Non sono noti episodi già verificati o si sono verificati con frequenza rarissima. • Il verificarsi del danno susciterebbe perlomeno una grande sorpresa. • La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è <1 E-3 per persona e per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> – Agenti chimici: poliesposizione discontinua – Piombo metallico: – PbA 40-150 mcg/m³ – PbB <40 mcg% – Amianto: < 0.1 fibre/cm³ – Oli minerali: contatto occasionale – Polveri inerti: <5 mg/m³ – Rumore: Lepd < 80dbA – Microclima: lavoro all'aperto – Turni: due turni a rotazione – Posture: seduta o in piedi fissa – Impegno visivo (VDT): medio (più di 20 ore settimanali) – Sforzo fisico dinamico: medio (a discrezione del medico) – Lavoro isolato: occasionale – Lavoro in quota: occasionale – Uso di utensili vibranti: occasionale



Cod.	Probabilità	Definizione in rif. infortuni	Definizione in rif. salute
2	Possibile	<ul style="list-style-type: none">• La mancanza rilevata può provocare danno anche se in modo non automatico o diretto.• E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.• Il verificarsi del danno in azienda susciterebbe una moderata sorpresa.• La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è tra 1 E-2 ed 1 E-3 per persona e per anno.	<ul style="list-style-type: none">– Agenti chimici: conc. amb.<50% TLV– Piombo metallico:– PbA 40-150 mcg/m³ ;– PbB: 40-50 mcg%– Amianto: 0.1(0.2 fibre/cm³)– Oli minerali: contatto abituale– Polveri inerti: >5 mg/m³– Rumore: Lepd 80-85 dbA– Microclima: stress termico– Turni: tre turni a rotazione– Posture: eretta fissa– Impegno visivo (VDT): elevato (più di 20 ore settimanali)– Movimentazione carichi: elevato (a discrezione del medico)– Lavoro isolato: abituale– Lavoro in quota: abituale– Uso di utensili vibranti: abituale
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">• Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno.• Si sono già verificati episodi per la stessa mancanza nell'azienda o in aziende simili.• Il verificarsi del danno in azienda non susciterebbe alcuna sorpresa.• La probabilità di incidente (anche senza infortunio) è tra 1 E-1 ed 1 E-2 per persona e per anno.	<ul style="list-style-type: none">– Agenti chimici: conc. amb.>50% TLV– Piombo metallico:– PbA 40-150 mcg/m³ ;– PbB: 50-60 mcg%– Amianto: <0.2 fibre/cm³; >0.6 se solo crisolito.– Oli minerali: esposizione ad aerosol.– Rumore: Lepd > 85 dbA– Turni: turni speciali– Posture: incongrua– Sostanze Cancerogene presenti: R45/R49 + classificazione IARC

Più semplice è, senza dubbio, definire in modo chiaro i livelli di gravità (o danno). E' stata adottata una scala di quattro livelli, che viene nel seguito riportata.

Codice	Gravità	Definizione
1	Lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente reversibile (pochi giorni). Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (pochi giorni). Sono presenti sostanze o preparati moderatamente nocivi.



2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Sono presenti sostanze di cui al DPR 334/99 anche se in quantità inferiori alla soglia di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di Gruppo 1 (class. D.Lgs 81/2008).
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti rapidamente irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui al DPR 334/99 in quantità superiore ai limiti di dichiarazione. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di Gruppo 2 (class. D.Lgs 81/2008).
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Sono presenti sostanze di cui al DPR 334/99 in quantità superiore ai limiti di notifica. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di Gruppo 3 e 4 (class. D.Lgs 81/2008).

Infine, per completare l'analisi di rischio sono stati utilizzati i seguenti sei livelli di criticità individuabili automaticamente con la relazione:

Indice di Criticità = Indice di gravità + Indice di probabilità - 1


Codice	Criticità	Definizione
1	Trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2	Lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti.
3	Modesto	Mantenere sotto controllo i rischi valutando ipotesi di interventi mitigativi.
4	Moderato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo.



5	Alto	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore.
6	Molto alto	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il pericolo e comunque ridurre il rischio ad una criticità inferiore.

La distribuzione delle varie classi di criticità, in base alle diverse combinazioni di gravità e probabilità, può essere rappresentabile graficamente tramite la **matrice di rischio**:

Gravità	4	5	6
	3	4	5
	2	3	4
	1	2	3
	Probabilità		

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	23

Appendice 2

DEFINIZIONI

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.


Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

- l'oggetto dell'opera da compiere,
- le modalità di esecuzione,
- i mezzi d'opera,
- le responsabilità,
- l'organizzazione del sistema produttivo,
- le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va ad eseguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la compresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	24

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

IDONEITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE E DEL SUO PERSONALE

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

“verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico--professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera”.


In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di valutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare..

Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 46/90 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	25

Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:

- i profili professionali delle maestranze impiegate;
- il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

In caso di subappalto, l'appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l'idoneità dell'appaltatore stesso; fa comunque eccezione l'esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l'idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94)

Il materiale sopra citato sarà sempre tenuto a disposizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività connesse al D.Lgs 81/08.

I requisiti tecnico - professionali dell'appaltatore faranno parte integrante del capitolato d'appalto. In sede di offerta il potenziale appaltatore, utilizzando un apposito modulo ha autocertificato i medesimi e prima della stipula del contratto avrà dato prova della veridicità di quanto dichiarato fornendo apposita documentazione.

PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore comunicherà tramite l'**Allegato B**, prima dell'inizio dei lavori i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto.

L'ingresso nei locali della committenza verrà consentito solo al personale per cui sarà esibito quanto sopra indicato e munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il datore di lavoro secondo quanto riportato nell'art. 26, comma 8) del D. Lgs 81/08.

DIRITTO DI CONTROLLO

Il committente potrà procedere in qualsiasi momento al controllo dei documenti dell'appaltatore, da cui possa dimostrare l'ottemperanza da parte di quest'ultimo alle obbligazioni dei punti precedenti.


ELENCO DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO DELLA DITTA COMMITTENTE

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

“fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Il committente deve pertanto rendere disponibili all'appaltatore tutte le informazioni utili per valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro ed integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.


	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	26

INFORMAZIONI GENERALI (se pertinenti per le attività appaltate)

- Descrizione dei luoghi dove saranno svolti i lavori
- Tipologia attività svolta nelle zone oggetto dei lavori
- Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro
- Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi
- Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici
- Elenco attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo
- Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori

INFORMAZIONI SPECIFICHE (se pertinenti per le attività appaltate)

- Rischio elettrico
 - Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori devono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri)
 - Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare utenze per eventuali allacciamenti di rilievo sotto il profilo della potenza assorbita
 - Rischio di esplosione o incendio (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo)
 - Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza
 - Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi
 - Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari (ad esempio la chiusura a chiave)
 - Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari
 - Zone per la messa a dimora temporanea di rifiuti prodotti
 - Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza
 - Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto
 - Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltatore ad agenti fisici o chimici
-

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	27

- Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltatore, ad agenti biologici
- Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA DATORI DI LAVORO

Nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti, elaborando il **Documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

L'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo al Committente di indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza sul lavoro nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto. Si prevede inoltre che a tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.


Per le ragioni sopra riportate si dovrà convocare apposita riunione preliminare prima dell'inizio dei lavori, durante la quale le parti interessate, alla presenza dei propri Responsabili del SPP, stabiliranno le condizioni operative dei lavoratori operanti in regime di appalto e le conseguenti misure preventive e protettive concretamente applicabili e, se del caso, provvedano ad un coordinamento tra le diverse iniziative previste, in particolare in presenza di più aziende operanti sulla base di appalti diversi.

Al termine della riunione di cui sopra verrà redatto, a cura del Responsabile dell'SPP del committente un apposito verbale (**Allegato C**), sottoscritto dalle parti, che verrà consegnato in copia a ciascun interessato.


VERIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Risulta abbastanza chiaro, da quanto finora esposto, che un'accurata gestione del rapporto committente - appaltatori in merito all'applicazione dell'art. 26 D.Lgs 81/08, oltre ad incidere considerevolmente sulla realizzazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro, può risultare oggetto di verifica per l'organo di vigilanza.

Infatti la corretta predisposizione e adozione documentata di strumenti e modalità operative quali l'identificazione dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore, l'insieme delle informazioni fornite dal committente agli appaltatori, le modalità di coordinamento svolte dal committente o

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	28

di cooperazione fra datori di lavoro, costituiscono elemento di rilievo in sede di accertamento, in particolare in occasione di infortunio sul lavoro, da parte dell'organo di vigilanza.

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	29

ALLEGATO A

VERBALE DI SOPRALLUOGO

In relazione all'incarico che la ditta appaltatrice _____ ha ricevuto dal committente **Comune di Nonantola** di effettuare presso i luoghi dei quali il Committente ha la proprietà lavori di cui all'ordine prot. n. _____ del _____, **il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento della Gara d'appalto, ed il sottoscritto _____, Datore di lavoro dell'impresa appaltatrice,**

DICHIARANO

- di avere eseguito assieme, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo anche di informare dei rischi specifici ivi esistenti il Responsabile dei lavori, cosicché egli possa renderne edotti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08, i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice sui quali per conto d'essa Impresa, esercita la Direzione e la Sovrintendenza.
- di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, l'esistenza dei rischi dei quali si allega l'elenco fornito dall'azienda appaltante (art.26 D. Lgs 81/08).
- di aver riscontrato che non esistono rischi specifici.

In relazione a quanto sopra si concorda di adottare le seguenti misure di protezione:

Il Responsabile del Procedimento (Committente)	Il Datore di Lavoro (Appaltatore)
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>



ALLEGATO B

ELENCO DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE CHE VERRÀ IMPIEGATO PER IL COMPIMENTO DELLE OPERE OGGETTO DEL CONTRATTO

Il sottoscritto				
nato a	cognome	nome		
residente in	Comune di nascita	provincia	Data di nascita	
BO	via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune
provincia	C.F.	codice fiscale della persona fisica		
nella sua qualità di	telefono	qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)		
della	ragione sociale ditta, impresa, ente, società			
con sede in	via - piazza	n. civico	c.a.p.	
Partita IVA	comune	C.F.	provincia	telefono
numero di lavoratori occupati	codice fiscale della società			

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


che in relazione all'incarico conferito dal Committente "**Comune di Nonantola**" relativamente al contratto di appalto relativo ai "SERVIZI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE".

Saranno presenti i seguenti lavoratori:

Nome e Cognome	Mansione	Contratto	Luogo di lavoro

In Fede

(data e luogo, firma e timbro del legale rappresentante)

	Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI) Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Aprile 2019
		Pagina	31

ALLEGATO C

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Nonantola, li ____/____/_____

In relazione all'incarico che l'Impresa Appaltatrice _____
 ha ricevuto dalla Committente Amministrazione Comunale di Nonantola di effettuare
 presso i luoghi specificati nel Contratto i lavori di cui all'ordine n. _____ del
 ____/____/_____ si sono riuniti i Signori:

(per il Committente) _____

(per il primo Appaltatore) _____

(per il secondo Appaltatore) _____

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di
 cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nello stabilimento,
 nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti:

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato:

Rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle lavorazioni _____

Rischi connessi all'uso di attrezzature, macchine ed impianti _____

Rischi connessi all'uso di particolari sostanze, radiazioni, vibrazioni
 ecc _____



Documento Unico di valutazione del rischio (DUVRI)
Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza
Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Rev.

Data

Pagina

Aprile 2019

32

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di protezione

<p>Il Responsabile del Procedimento (Committente)</p> <hr/>	<p>Il Datore di Lavoro (Appaltatore)</p> <hr/>
---	--



DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO TRA COMMITTENTE E APPALTATORE

Nonantola, li ____/____/____

Il committente _____

e l'appaltatore _____

con il presente atto

DICHIARANO

che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08:

- cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente tra committente e appaltatore anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26, comma 3 del Dlgs. 81/08.

Il Responsabile del Procedimento
(Committente)

Il Datore di lavoro
(Appaltatore)



Determina N. 133 del 13/05/2019

COMUNE DI NONANTOLA
(Provincia di Modena)

**SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO
ZANZARE, RATTI ED ALTRI INSETTI ED
ANIMALI NOCIVI E MOLESTI.**

DISCIPLINARE TECNICO

ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente *Disciplinare tecnico* ha per oggetto la disciplina e le modalità di svolgimento dei “*Servizi di disinfezione contro zanzare, ratti ed altri insetti ed altri animali nocivi e molesti*” nel periodo da giugno 2019 a al 31 dicembre 2020, eventualmente prorogabile, da espletare nel territorio del comune di Nonantola, con l’obiettivo di migliorare la salubrità e la qualità dell’ambiente di vita dei cittadini, riducendo i disagi che queste specie causano, salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici del territorio e delle aree protette.

L’Affidataria, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è tenuta a garantire l’esecuzione degli interventi oltre la scadenza, anche in regime di proroga, ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o più favorevoli per l’Amministrazione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente.

Art. 2) Modalità di assegnazione dell'appalto:

Il servizio sarà assegnato a ditta del Settore della disinfezione, individuata secondo le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 s.m.i art. 32 lettera b, per tramite di procedura negoziata mediante pubblicazione di una “Richiesta di Offerta”, di seguito denominata RDO, sul sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Le ditte saranno invitate a presentare un’offerta e l’assegnazione del Servizio avverrà mediante una “RDO aggiudicata al prezzo più basso”.

I fornitori dovranno presentare un’offerta indicando l’importo complessivo offerto per i Servizi, prevedendo un ribasso rispetto all’importo posto a base di gara di € **26.000,00 a cui aggiungere € 633,33 per oneri di sicurezza non oggetto di ribasso, per un totale di € 26.633,33** (iva esclusa) così ripartiti:

Anno 2019: € 10.000,00 a cui sommare € 233,33 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € 10.233,33 (iva esclusa);

Anno 2020: € 16.000,00 a cui sommare € 400,00 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) per un totale di € 16.400,00 (iva esclusa);

Il contratto d’appalto sarà formalizzato con l’Affidataria in forma di scrittura privata non autenticata, in conformità all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente dal Punto Ordinante viene caricato a sistema.

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827 si procederà all’aggiudicazione anche in caso fosse stata presentata una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

A norma dell’art. 37 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con il verbale di gara si procederà all’aggiudicazione provvisoria, che diverrà definitiva solo ad intervenuta approvazione del verbale stesso con determinazione del Direttore dell’Area competente.

Si stabilisce in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta medesima.

Tutte le comunicazioni inerenti la RDO (lettera d’invito, invio contratto di stipula, lettera di comunicazione di non assegnazione, ecc..) e la stipula del contratto di fornitura verranno

completamente gestite per tramite del sistema informatico MEPA e della posta elettronica certificata mediante l'utilizzo della firma digitale.

L'importo del contratto è quello risultante dall'offerta economica della Ditta aggiudicataria per i servizi programmati.

Per tutta la durata del contratto non sono ammesse revisioni o variazioni dei prezzi.

Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti previsti dal D.lgs 50/2015 e s.m.i., di aumentare, ridurre o variare le prestazioni oggetto dell'appalto, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale; resta in ogni caso escluso per l'aggiudicatario, in caso di riduzione delle prestazioni, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

L'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi a quanto sopra, alle stesse condizioni previste dal contratto, come disposto dal comma 5 del suddetto articolo.

Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

Qualora si presentasse una *situazione di emergenza e/o di interesse sanitario*, segnalata dal Comune, in un luogo o area che nel programma complessivo delle attività si prevede di trattare solo a seguito di richiesta, la Ditta aggiudicataria si impegna a modificare la tempistica dell'intervento in questione, avviando tale trattamento senza per questo, nel limite delle capacità tecnico operative descritte, posticipare o modificare gli interventi programmati negli altri siti.

Sulla base di *variabili quali l'andamento meteorologico e i monitoraggi effettuati sul territorio*, il Comune si riserva altresì la facoltà di modificare il Piano complessivo delle attività richiedendo interventi aggiuntivi, fatta salva la concorrenza massima dell'importo a disposizione per le attività a richiesta ed il prezzo indicato in sede di offerta dalla Ditta aggiudicataria.

Pertanto il Comune avrà facoltà insindacabile di utilizzare le tipologie di intervento a seconda delle proprie esigenze e delle necessità che si presenteranno durante tutta la durata dell'appalto.

Il Comune si riserva altresì il diritto di anticipare o posticipare l'inizio dei cicli di trattamento, dandone comunicazione alla Ditta aggiudicataria almeno 5 giorni prima della data di inizio prevista per il ciclo di trattamenti in questione.

Il Comune disporrà, attraverso comunicazioni di servizio e/o note di ordinativi trasmessi alla Ditta aggiudicataria, variazioni di tempi, modi, tipologie d'intervento a richiesta e applicazioni.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a garantire disponibilità di personale e di mezzi nel caso di richieste di intervento urgente, anche al di fuori del normale orario di lavoro, senza per questo poter pretendere alcun compenso per la reperibilità.

Art. 3) "Servizio di lotta alle zanzare"

La lotta alle zanzare comprende:

- a) Trattamenti larvicidi periodici nelle caditoie stradali (pozzetti, bocche di lupo, ecc.) pubbliche e in quelle collocate in strutture di pertinenza comunale indicate dal Committente.
- b) Trattamenti larvicidi in canali di scoli, fossi e altre raccolte d'acque ritenute potenziali focolai larvali.

- c) Trattamenti adulticidi in siti sensibili (aree pubbliche, scuole, parchi, ecc..) su richiesta del Committente e sentito il parere della locale Azienda USL.
- d) Interventi capillari “porta a porta”, a richiesta, per l’esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai larvali inamovibili (es. tombini) e per la rimozione dei focolai larvali eliminabili, attivi e potenziali, da condurre presso cortili, giardini e piazzali anche di proprietà privata.
- e) Attività accessorie.

a) Trattamenti larvicidi

Il numero minimo di cicli di disinfestazione larvicida da eseguire all’interno di caditoie, tombini, bocche di lupo e grigliati presenti nelle aree pubbliche o ad uso pubblico (strade, piazze, aree verdi, piazzali e parcheggi nonché all’interno delle strutture di pertinenza comunale), sono **n° 6 (sei)/anno**, da realizzarsi nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre.

La data precisa d’inizio e termine lavori sarà indicata dal Committente, poiché suscettibile di variazioni in base all’andamento stagionale.

Se necessario, nelle strutture di pertinenza comunale saranno sottoposti a trattamento anche i pozzetti (che raccolgono acqua) apparentemente chiusi.

Il numero complessivo delle caditoie presenti sul territorio, ai fini del presente appalto, è stimato in circa 4.000 unità. In caso di nuove espansioni urbanistiche che si dovessero completare in corso d’anno, dovrà essere previsto il trattamento anche delle nuove aree acquisite. Una variazione di tale quantitativo compresa fra ± 250 unità, si considera come margine di tolleranza accettabile e non darà origine ad alcuna variazione del prezzo in favore del Comune o dell’Affidataria.

Le strutture scolastiche e gli edifici pubblici nei quali eseguire i trattamenti sono evidenziate in uno specifico “Allegato ” del presente Disciplinare.

E’ facoltà del Committente aggiornare l’elenco delle strade, piazze, aree verdi pubbliche e delle strutture di pertinenza comunale, in funzione di esigenze contingenti al servizio o sulla base di nuove evidenze territoriali. Tali variazioni sono da considerarsi fisiologiche e non daranno origine a compensi aggiuntivi.

Qualora si verificano condizioni meteorologiche particolarmente avverse (piogge abbondanti e ricorrenti, periodi prolungati di siccità), i quantitativi sopra specificati potrebbero ridursi anche oltre la tolleranza specificata (± 250 caditoie); in tal caso, per la liquidazione dei corrispettivi, saranno conteggiate solo le caditoie effettivamente trattate.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a concordare col Gestore del Servizio idrico Integrato territorialmente competente (Sorgeaqua) i tempi di lavaggio/pulizia dei manufatti fognari e di esecuzione dei trattamenti larvozanaricidi al fine di evitare l’inefficacia dei trattamenti.

Ogni ciclo di trattamento larvicida verrà concluso entro **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla data di avvio lavori, salvo cause di forza maggiore debitamente documentata.

In caso di pioggia o maltempo l’esecuzione dei lavori sarà sospesa e il programma in calendario sarà recuperato nei giorni successivi.

La ditta dovrà inviare un report riguardante l’attività svolta. Dovrà essere inviato per posta elettronica al Committente entro 24 ore dal termine del ciclo di trattamento giornaliero.

Tutte le situazioni che hanno ostacolato il normale svolgimento del lavoro dovranno essere tempestivamente segnalate dalla Ditta riportando i seguenti dati:

- data di svolgimento del servizio;
- tipo di prodotto utilizzato;
- quantità di miscela utilizzata (in l);
- quantità di prodotto utilizzato (in ml);
- settore di riferimento;

- nome operatore;
- elenco vie, viali o piazze;
- n° tombini trattati e/o non trattati (in quest'ultimo caso con relativa motivazione nell'apposito spazio "note").

b) Trattamenti larvicidi: trattamenti ai canali di scoli, fossi e altre raccolte d'acque ritenute potenziali focolai larvali.

Gli interventi, in area rurale ed urbana, devono essere rivolti ai possibili focolai quali: scoli, canali e fossati stradali, superfici e ristagni d'acqua anche occasionali, bacini di raccolta d'acqua, zone vallive allagate, maceri, chiari, etc fino ad una distanza minima di 1 Km (un chilometro) dal limite più esterno di ogni centro abitato/zone urbanizzate (capoluogo, frazioni). Questo riferimento tiene conto della capacità di volo attivo delle zanzare Culex; è stato quindi considerato prioritario proteggere dalle possibili infestazioni di zanzare e dal rischio sanitario connesso, ogni centro abitato compresi i piccoli agglomerati sparsi.

Il numero minimo di interventi compresi nel "Servizio programmato", per il trattamento di scoli/fossati etc con prodotto biologico larvicida deve essere pari a 12 (sei)/anno da realizzarsi nel periodo da Aprile a Ottobre e dovrà rispettare il ciclo biologico naturale delle zanzare.

I 6 interventi/anno devono essere realizzati in tutti gli scoli/i fossati che si trovano entro un raggio di 1 km a partire dal limite più esterno di ogni centro abitato (capoluogo e frazioni).

Ogni qualvolta ritenuto necessario dalle competenti autorità sanitarie (Regione, AUSL, etc), anche in funzione dell'andamento meteo climatico, potrà essere richiesto alla Ditta di eseguire uno o più interventi aggiuntivi in scoli e fossati. Tali interventi sono da quantificare espressamente nell'offerta economica – prezzo a corpo, come "Servizio a richiesta".

Il corrispettivo del servizio sarà quindi computato a corpo per il "Servizio programmato" per l'intero periodo e sarà computato a corpo per il "Servizio a richiesta" qualora fosse necessario effettuare un trattamento aggiuntivo in tutti gli scoli ed i fossati (indicato nell'allegato dell'offerta economica come – n° 1 intervento aggiuntivo in scoli e fossati di tutti i comuni).

La Ditta è tenuta ad indicare in cartografia e su supporti informatici adeguati, che saranno concordati con il Servizio Ambiente, l'estensione/la localizzazione di scoli, fossati, ristagni d'acqua e focolai culicidici che intende monitorare e trattare. Sarà quindi cura della Ditta redigere la mappatura cartografica georeferenziata degli stessi, indicare i focolai attivi e gli interventi effettuati; la mappatura cartografica dovrà essere debitamente aggiornata in base a nuovi focolai censiti e agli interventi effettuati.

Il Comune nel corso del servizio potrà aggiungere o togliere dei fossati/scoli da monitorare/trattare in relazione a specifiche esigenze territoriali dando adeguata comunicazione alla Ditta la quale provvederà a modificare il successivo ciclo degli interventi.

L'avvenuto trattamento dello scolo, del fossato, etc.. dovrà essere adeguatamente riportato nella cartografia informatizzata e nel report di lavoro.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a concordare con i Consorzi di Bonifica gestori dei canali i tempi di pulizia dei manufatti fognari e di esecuzione dei trattamenti zanzaricidi al fine di evitare l'inefficacia dei trattamenti.

I trattamenti larvicidi periodici nei focolai attivi

La ditta è tenuta ad eseguire una mappatura dei focolai larvali attraverso: censimento, caratterizzazione dei focolai, aggiornamento attraverso ispezioni sul territorio e campionamenti nelle raccolte d'acqua.

Dovranno essere individuati i focolai larvali attivi e dovrà essere eseguita la loro individuazione cartografica e al suo aggiornamento periodico.

Gli interventi zanzaricidi nei focolai attivi saranno svolti con cadenza appropriata al principio attivo utilizzato e compresi orientativamente nel periodo tra aprile e ottobre, con utilizzo di prodotto biologico larvicida (principio attivo *Bacillus thuringiensis* var *israelensis* + eccipienti) specifico per l'azione antilarvale, nelle concentrazioni d'uso previste dalla ditta produttrice e distribuito attraverso nebulizzatore a lancia posta su di un autotelaio.

Nei focolai non raggiungibili dal mezzo mobile la distribuzione del prodotto dovrà avvenire con lancia a mano e pompa a spalla, ovvero con l'applicazione di prodotti in formulazioni differenti.

I larvicidi di sintesi chimica sono ammessi solo se indispensabili per il trattamento in acque di qualità scadente. È possibile la sospensione degli interventi qualora le condizioni meteorologiche, o le caratteristiche del prodotto utilizzato, lo consentano. Le condizioni meteorologiche potranno determinare anche una modificazione delle normali date di inizio e di fine campagna.

La Ditta è tenuta a programmare le attività avendo cura di verificare prima dell'inizio dei trattamenti le previsioni meteo climatiche al fine di non invalidare i trattamenti.

Stante quanto sopra, sarà compito della Ditta appaltatrice verificare con periodici monitoraggi la necessità di iniziare o terminare gli interventi; ogni ipotesi (frequenza o sospensione degli interventi e inizio/fine campagna) dovrà comunque essere preventivamente concordata con l'AUSL e il Comune.

Ogni ciclo di trattamento larvicida verrà concluso entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di avvio lavori, salvo cause di forza maggiore debitamente documentata.

In caso di pioggia o maltempo l'esecuzione dei lavori sarà sospesa e il programma in calendario sarà recuperato nei giorni successivi.

Utilizzo di Gambusie nei focolai permanenti

L'introduzione della specie ittica *Gambusia holbrooki* in ambienti a sommersione temporanea, come ad esempio "chiari", ristagni, laghetti, pozze, scoline che non hanno collegamenti fisici con la rete idrica superficiale, evita il ricorso a ripetuti trattamenti larvicidi.

Nel caso si intendano utilizzare le Gambusie, dovrà essere assicurata la salvaguardia dei pesci nei periodi di asciutta dell'area eventualmente creando canaline o piccole raccolte d'acqua permanenti.

E' vietata l'immissione di Gambusie in acque libere.

c) Trattamenti adulticidi

Gli eventuali trattamenti adulticidi, diurni o notturni, nei siti sensibili saranno effettuati dalla Ditta aggiudicataria su esplicita richiesta del Committente che indicherà quali siti dovranno essere trattati e l'ora di effettuazione dell'intervento.

I trattamenti devono essere effettuati secondo le indicazioni delle linee guida regionali "Linee guida per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi-2019".

L'area da sottoporre a trattamento adulticida può variare in ampiezza e avere caratteristiche tali da richiedere uno specifico metodo di trattamento in base alla tipologia (parchi, giardini scolastici, etc.).

La Ditta aggiudicataria dovrà posizionare cartelli informativi nelle aree limitrofe agli interventi adulticidi, da apporre con anticipo minimo di 24 ore.

Alla Ditta aggiudicataria viene richiesto l'impegno di entrare in servizio entro 24 ore, anche in giorni pre-festivi e festivi, ove non diversamente specificato, dalla richiesta in forma scritta da parte del Committente.

Entro il giorno successivo all'esecuzione del trattamento dovrà pervenire al Committente la conferma dell'esecuzione del trattamento tramite report scritto contenente:

-numero di ore impegnate nello svolgimento di questo servizio,

- prodotto utilizzato,
- quantità consumata,
- le modalità dettagliate di intervento con particolare attenzione alle misure di sicurezza adottate,
- eventuali difformità tra quanto eseguito e quanto richiesto.

A tutela delle popolazioni di api è necessario evitare irrorazioni dell'insetticida diretti contro qualunque essenza floreale, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata; inoltre in presenza di apiari nell'area che si intende trattare o a ridosso della stessa, si deve prevedere una fascia di rispetto di almeno 300 m. intorno ad essi. In queste situazioni occorre avvisare sempre l'apicoltore e l'irrorazione dovrà essere eseguita in modo che il vento non spinga la nube irrorata verso le arnie e comunque dovrà essere sospesa in caso di brezza leggera.

Interventi straordinari per emergenza sanitaria presunta o effettiva.

In casi di sospetti o confermati casi di febbre virale da Chikungunya, Dengue, Zika o altro agente eziologico segnalato dall'ASL, nel periodo dal 1 Giugno – 31 Ottobre (fatte salve eventuali variazioni del piano regionale o proroghe qualora l'attività del vettore stesso sia ancora rilevante dopo tale data), è necessaria un'immediata disinfestazione capillare, con inizio delle attività entro le 24 ore dalla segnalazione alla Ditta aggiudicataria, secondo quanto definito nel Piano Arbovirosi della Regione Emilia-Romagna.

Se il caso sospetto non viene confermato la disinfestazione verrà interrotta immediatamente.

La Ditta aggiudicataria dovrà posizionare cartelli informativi nelle aree soggette agli interventi adulticidi.

Nei casi di trattamenti adulticidi legati ad emergenze sanitarie l'obbligo di preavviso alla cittadinanza potrà non rispettare le 24 ore di anticipo.

L'area da disinfestare, in caso di singola segnalazione, corrisponde, di norma, a un cerchio di raggio pari a 100 m dall'abitazione ed eventualmente da altri luoghi dove il soggetto ammalato ha soggiornato. In aree a scarsa densità abitativa la zona da disinfestare va ampliata a un cerchio di raggio 200 m.

In caso di due o più casi segnalati la dimensione dell'area in cui eseguire il protocollo straordinario è definita da un raggio di 300 metri, sulla base della mappa dettagliata fornita dal Committente ed include una disinfestazione articolata in tre fasi che devono essere condotte in modo sinergico, trattamento adulticida, trattamento larvicida, rimozione dei focolai larvali. La modalità di esecuzione dei trattamenti larvicidi è la stessa di quella indicata per i trattamenti ordinari. La successione ottimale con cui questi trattamenti devono essere condotti è la seguente:

- 1 adulticidi in orario notturno in aree pubbliche per tre notti consecutive;
- 2 trattamento larvicida e adulticida con irroratore spalleggiato a motore, e rimozione dei focolai larvali in aree private interessando tutti i civici entro l'area indicata (porta-a-porta);
- 3 contestuale trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

L'organizzazione del servizio e il suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

La composizione minima delle unità operative deve comprendere due operatori, uno addetto agli interventi larvicidi e rimozione focolai ed un altro con nebulizzatore spalleggiato, in grado di produrre aerosol freddo con diametro di particelle minori di 50 micron, addetto agli interventi adulticidi.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire report sull'attività svolta che riporti le vie e i numeri civici sottoposti a intervento, indicando anche eventuali criticità riscontrate.

Il Committente o la Regione o l'ASL si riservano di condurre controlli di qualità a conclusione dell'intervento. In caso di verificata insufficiente efficacia degli interventi la Ditta aggiudicataria è tenuta a rifare gli interventi entro le 24 ore.

Trattamenti adulticidi serali per il controllo del virus West Nile Deseas (servizio a richiesta)

Il Piano di sorveglianza regionale per il controllo della diffusione del virus West Nile prevede che, in caso di ricomparsa del virus, il Servizio Sanitario Regionale autorizzi i Comuni a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare la diffusione della malattia.

In particolare il virus West Nile è trasmesso dalla zanzara del genere Culex, che svolge la sua azione in orario serale, pertanto il piano di controllo stabilisce che i Comuni effettuino degli specifici interventi di disinfestazione, mediante interventi adulticidi preventivi da eseguirsi nelle aree pubbliche con presenza di alberature e cespugli, dove è previsto lo svolgimento di manifestazioni serali che possono prevedere il coinvolgimento di un numero importante di persone.

L'attività a carico del fornitore dovrà prevedere, a specifica richiesta del Committente, l'esecuzione di interventi adulticidi da effettuarsi in orari serali in aree pubbliche preventivamente individuate.

Il numero degli interventi viene preventivamente stabilito in n. 10 e sarà computato a corpo per il "Servizio a richiesta".

Eventuali interventi aggiuntivi saranno concordati sulla base delle esigenze del momento e delle indicazioni impartite dall'Ausl territoriale.

Per tali interventi il fornitore emetterà apposita fattura sulla base del numero degli interventi eseguiti.

Per quanto non espressamente descritto nel presente paragrafo, la Ditta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Piano Arbovirosi regionale.

Ai fini del riconoscimento degli importi previsti per tali attività si stabilisce un importo ad intervento pari a € 80/ora con N° 1 addetto con ausilio di atomizzatore (durata max 1 ora).

Ai fini della fatturazione occorrerà indicare il numero di ore di esecuzione dell'intervento nel report delle attività che sarà trasmesso al Servizio Ambiente comunale.

Trattamenti per "Interventi porta-a-porta"

Per trattamenti "porta-a-porta" si intendono gli interventi di individuazione e di rimozione dei focolai in aree private.

A seguito di segnalazione pervenuta al Comune, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta inoltrata, si richiede alla ditta l'esecuzione di un intervento di ispezione accurata dell'area esterna (cortile, giardino, orto, piazzale, parcheggio, ecc.) allo scopo di individuare i focolai attivi e provvedere alla loro rimozione, in particolare i contenitori in grado di raccogliere acqua, anche in modo accidentale e in piccole quantità, e di fare interventi larvicidi nei focolai che non sono eliminabili (tombini, caditoie, pluviali, etc.).

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle aree specificate a spese del cittadino richiedente il sopralluogo.

Ogni unità operativa dovrà essere dotata di attrezzatura GPS per la geo-localizzazione in tempo reale. Inoltre la Ditta dovrà produrre alla fine di ogni ciclo di intervento moduli che riportino, oltre alla firma del cittadino che ha concesso l'accesso all'area, le vie e i numeri civici sottoposti a intervento, nonché gli eventuali ostacoli che non hanno consentito il regolare svolgimento delle operazioni.

L'organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

Attività accessorie

Ai fini di una miglior efficacia ed efficienza nell'azione di lotta alla zanzara, la ditta dovrà mettere a disposizione del committente un sistema di georeferenziazione GPS delle attività di disinfestazione, che permetta al Committente attraverso l'accesso ad un portale dedicato di avere un riscontro delle

attività giornaliere svolte dagli operatori sul territorio comunale, questo soprattutto nel caso di segnalazioni e reclami che dovessero arrivare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico comunale.

Nell'ambito dell'incentivazione della lotta larvicida da parte dei privati cittadini, attraverso l'utilizzo di prodotti biologici autorizzati da inserire nelle caditoie e altri punti che potrebbero determinare la formazione di focolai nelle aree private, la ditta aggiudicatrice dovrà garantire la fornitura all'Amministrazione Comunale di un quantitativo annuo di prodotto larvicida, sottoforma di pastiglie e/o liquido, per consentirne la distribuzione gratuita all'utenza che ne faccia richiesta.

Entro 15 giorni dalla data di affidamento del Servizio, la ditta dovrà prevedere una prima fornitura di prodotto pari a circa 50 confezioni che dovrà essere conferita all'URP del Comune di Nonantola. Successivamente, nel caso di esaurimento delle scorte, verrà inoltrata una nuova richiesta di fornitura.

Oltre a quanto sopra indicato sono in programma una serie di attività di lotta indiretta anticulicidica e di coinvolgimento della popolazione, per far leva sul senso civico dei cittadini da così incentivare la corretta gestione delle acque ferme presenti in ambito privato.

Tali azioni sono di seguito elencate:

- individuazione, controllo, censimento e segnalazione dei focolai presenti sia su suolo pubblico che privato (cantieri, orti cittadini singoli e collettivi, rottamai, venditori di materiali edili, vivaisti, cimiteri ecc.), prevedendo ispezioni a campione, per dare una maggiore presenza sul territorio degli operatori incaricati e far recepire alla popolazione (o almeno a una parte di essa) il problema zanzara tigre. Questa attività, inoltre, può essere presa spunto per raccogliere e analizzare dati statistici (n° tombini presenti nei cortili privati, tipologia di focolaio individuato ecc.);
- supporto alle campagne informative rivolte alle scuole e alla cittadinanza sulle attività di disinfestazione che il Comune intende promuovere, anche attraverso una collaborazione con lo Sportello Ambientale del CEAS;

Operatori, prodotti e mezzi

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Committente i nominativi, nonché i recapiti telefonici, del Direttore Tecnico incaricato di coordinare l'appalto in oggetto e degli operatori impegnati nella campagna di lotta garantendo il massimo della stabilità del personale ed informando prontamente della loro eventuale sostituzione. Il Committente, dietro motivata richiesta, potrà pretendere la sostituzione degli operatori con altri di provata esperienza e capacità.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico H24 e 7 giorni su 7 utile nel caso di emergenze sanitarie, che sarà comunicato all'Ausl di riferimento.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale. Gli operatori dovranno essere dotati di cartellino personale di riconoscimento e utilizzare pettorine (gilet) ad alta visibilità con esplicita indicazione del nome della Ditta nonché dell'incarico in essere: "Servizio di disinfestazione per conto del Comune".

I prodotti impiegati per i trattamenti larvicidi dovranno essere a base di:

- Diflubenzuron (nelle aree in cui non è stata verificata resistenza in *Culex pipiens*);
- *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- miscela *Bacillus thuringiensis israelensis* + *Lysinibacillus sphaericus*;
- film silconico.

In fase di offerta dovranno essere indicati i formulati larvicidi che la Ditta intende utilizzare, allegando: Etichetta, Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza di ciascuno dei prodotti proposti.

Per il trattamento delle caditoie di cui al punto a), si richiedono idonee attrezzature quali pompe a pressione di tipo portatile con serbatoio della capacità minima di 10 litri per la distribuzione di formulati larvicidi liquidi o attrezzature idonee alla distribuzione di formulati granulari. Si precisa che,

in riferimento all'attrezzatura idonea, nel trattamento di "bocche di lupo" l'operatore deve assicurare il raggiungimento dell'acqua da parte del formulato alle dosi prestabilite.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire la programmazione annuale e mensile dettagliata degli interventi. Per consentire la corretta conduzione dei controlli di qualità, la Ditta dovrà fornire un report giornaliero con l'elenco delle vie trattate segnalando eventuali motivi ostativi al trattamento.

A seconda delle situazioni la Ditta potrà svolgere le operazioni di trattamento a piedi o con l'ausilio di mezzi idonei, evitando in ogni caso lo sversamento del prodotto fuori dal pozzetto.

Per il trattamento dei focolai attivi si richiedono unità operative con mezzi 4x4 dotati di motopompa con miscelatore interno, dotati di lancia con tubo flessibile di lunghezza di almeno 50 metri e nebulizzatore in grado di operare a 20 ATM.

I formulati ad azione adulticida contro le zanzare devono essere a base di piretrine naturali e/o di piretroidi e/o simil-piretroidi, anche sinergizzati con piperonil butossido, da utilizzare alle dosi indicate in etichetta per lo specifico impiego contro le zanzare.

Pertanto in fase di offerta dovranno essere indicati i formulati adulticidi che si intendono utilizzare allegando Etichetta, Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza di ciascuno dei prodotti proposti.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, i formulati proposti devono essere registrati come Biocidi per la lotta all'esterno contro le zanzare in ambito civile.

È facoltà del Committente chiedere la sostituzione dei formulati usati in caso di:

- odori e/o effetti irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni;
- fitotossicità alle normali dosi di utilizzo.

Per l'esecuzione delle attività di trattamento con adulticidi si richiede la disponibilità di almeno n. 1 unità operativa, costituita da un operatore specializzato dotato di idoneo automezzo portante nebulizzatore a Basso Volume (LV) da impiegarsi nel trattamento di ampi spazi (es. vie cittadine, parchi pubblici) e/o di nebulizzatori dorsali a motore per il trattamento a piedi in spazi di limitata estensione e/o impossibili da raggiungere col nebulizzatore su automezzo.

Tali nebulizzatori devono essere in grado di produrre aerosol freddo con diametro di particelle minori di 50 micron.

Sui mezzi operativi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria è raccomandata l'applicazione di strumentazione GPS, al fine di eseguire idoneo controllo sui luoghi e sulle tempistiche di trattamento. Tali mezzi devono essere attivati dagli operatori nel loro percorso operativo.

L'organizzazione del servizio, la comunicazione alla cittadinanza e eventuali contatti/autorizzazioni preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico della Ditta aggiudicataria che a tal fine si relazionerà col Committente.

Prescrizioni comunali a tutti gli interventi zanzaricidi

La Ditta aggiudicataria dovrà concordare l'accesso alle strutture comunali custodite oggetto di intervento di disinfestazione con i rispettivi responsabili. In tal caso, sarà cura della Ditta aggiudicataria rispettare le modalità e gli orari d'accesso concordati con i responsabili delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con l'accesso alle aree in oggetto.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la richiesta di permessi e/o licenze necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente Disciplinare.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad essa non imputabili, o limitative del corretto e/o compiuto svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'operatore, dovrà presentarsi e farsi riconoscere e dopo il consenso del referente o responsabile della struttura pubblica (scuola, centro sportivo, isola ecologica, magazzino comunale ecc..) procedere ai

trattamenti. Alla conclusione verrà stilato un report indicante data, prodotto utilizzato, numero di tombini sottoposti a trattamento e firma del referente della struttura.

Il report così compilato verrà inviato entro le 24 ore successive dal trattamento per mezzo posta elettronica al Servizio Ambiente (ambiente@comune.nonantola.mo.it).

Art. 4) “Servizio di Derattizzazione”

L'attività di derattizzazione a carico della popolazione murina dovrà essere eseguita nelle aree pubbliche comunali, con particolare riguardo alle aree sensibili, attraverso un programma degli interventi (n. esche e luoghi di posa) concordato con gli uffici comunali.

Gli interventi comprendono:

- a) trattamenti di Derattizzazione programmata.
- b) trattamenti di Derattizzazione su segnalazione.
- c) redazione di Report.

a) Derattizzazione programmata

La derattizzazione programmata consiste nella gestione di una rete di controllo e monitoraggio della popolazione murina, attraverso erogatori per la distribuzione di prodotti raticida presenti nelle aree ed edifici pubblici del territorio urbano.

Tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei principali normative nazionali ed europee in materia.

Nell'ambito dell'attività programmata, in particolari aree dove è necessario un maggior controllo dell'attività murina, si individueranno dei punti di controllo fissi in cui saranno collocati gli erogatori di esca rodenticida

Gli erogatori di esca topicida devono essere collocati in aree ed edifici pubblici con particolare riguardo ai luoghi sensibili (scuole, vie del centro storico, parchi pubblici, ecc..) o in zone dove può essere riscontrata una maggior attività murina (uscita dei canali dal centro urbano, nei pressi di zone degradate, laghetto parco della pace, ecc..).

All'interno dei box è presente un'esca topicida, a base di anticoagulante (generalmente Brodifacoum o Difenacoum) e denatonio benzoato, la quale è considerata la sostanza più amara al mondo, e proprio per le sue caratteristiche amaricanti viene utilizzata nelle esche per impedirne l'assunzione accidentale da parte di bambini e adulti.

I distributori di esca per evitare di essere asportati devono essere fissati al terreno o attaccati a dei supporti. Per garantire una maggiore sicurezza devono essere chiuse a chiave in modo tale che persone e/o altri animali non entrino a contatto con il prodotto raticida. Tutti i box sono numerati e provvisti di targhetta identificativa riportante il nome dell'azienda, l'antidoto e il relativo principio attivo da segnalare in caso di avvelenamento fortuito.

E' facoltà del Committente aggiornare i punti di monitoraggio (strade, piazze, aree verdi, nonché delle strutture di pertinenza comunale), in funzione di esigenze contingenti al servizio o sulla base di nuove evidenze territoriali. Teli variazioni sono da considerarsi fisiologiche e non daranno origine a compensi aggiuntivi.

Il servizio deve prevedere un controllo mensile degli erogatori per un totale di n. 12 (dodici) controlli annuali.

Ad ogni intervento si procederà alla valutazione del consumo di esca attraverso degli indici, secondo la seguente classificazione:

- indice 0 = esca intatta;

- indice 1= esca consumata fino un decimo del suo volume;
- indice 2= esca consumata tra un decimo e metà del suo volume;
- indice 3= esca consumata più di metà del suo volume.

Attraverso questo monitoraggio si potrà valutare gli effetti dell'attività di controllo.

L'operatore procederà quindi con il ripristino o la sostituzione dell'esca presente nell'erogatore

Nel caso di erogatori danneggiati o distrutti da atti vandalici o dal passaggio di mezzi di trasporto, questi dovranno essere sostituiti entro 7 giorni da quando la ditta ha appreso/rilevato il danno.

b) Derattizzazione su segnalazione

Nel caso in cui pervenga una segnalazione per una presunta infestazione o avvistamento dell'infestante in ambienti esterni, pubblici e privati, la ditta appaltatrice provvederà nell'arco di 48 ore a recarsi sul luogo per effettuare le opportune verifiche.

Si procederà quindi a:

1. individuare i punti di origine che determinano l'annidamento e lo sviluppo dell'infestante;
2. fornire le indicazioni per l'eliminazione dell'infestazione al latore della segnalazione;
3. posizionare, se necessario, delle apposite trappole (a esca rodenticida, meccaniche o attrattive) nelle aree pubbliche più prossime;
4. controllare periodicamente le trappole (ogni 30 giorni). Dopo tale tempo se si rileva l'estinguersi dell'infestazione, la trappola dovrà essere rimossa.

Al riguardo si specifica che la ditta **non è tenuta ad operare in area privata**, salvo differente specifica indicazione del Committente.

Nel caso in cui pervenga segnalazione di una presunta infestazione o di avvistamento dell'infestante all'interno di un'edificio pubblico, dovrà essere applicato un sistema di lotta all'infestante di tipo I.P.M. (Integrated Pest Management), dove oltre ai tradizionali mezzi chimici di contrasto (rodentici cronici di II generazione), dovranno essere utilizzati anche:

- Mezzi meccanici: trappole a cattura singola e a cattura multipla. Sono utili sia per il monitoraggio (individuazione della specie) che per la lotta in senso stretto;
- Mezzi fisici: trappole a collante, in genere sono aromatizzate con sostanze attrattive;
- Strategie di Pest proofing, ovvero tutte quelle pratiche che hanno lo scopo di ostacolare e impedire lo sviluppo dell'infestante (individuazione di pertugi, denunciando discariche abusive o qualsiasi realtà favorevole allo sviluppo dei ratti ecc..).

Sempre in tal caso, si dovrà procedere con la seguente modalità:

1. Valutazione del livello di infestazione: si precisa che nelle aree ritenute sensibili, quali scuole e dispense il livello di tolleranza è pari a zero;
2. Ispezione presso la struttura pubblica oggetto di derattizzazione;
3. Individuazione di segni lasciati dai roditori (feci, odori e untuosità);
4. Controllo dei locali per verificarne l'assenza o meno di brecce nelle pareti e fessure alle porte, specie quelle che danno verso l'esterno;
5. Ispezione degli armadi, porzioni di pavimento sottostanti ai mobili, scaffalature e controsoffitti o solai (possibili nascondigli per il ratto nero dei tetti);
6. Individuazione delle (eventuali) cause che hanno consentito l'entrata o l'annidamento dell'infestante;
7. Posizionamento (a seconda dell'ambiente) di apposite trappole (a esca rodenticida, meccaniche o attrattive) negli spazi dove è possibile la presenza dei roditori;
8. Controllo periodico alle trappole, al fine di valutare l'estinguersi dell'infestazione.

Nelle aree andranno utilizzate tutte le cautele possibili per salvaguardare l'incolumità di persone o animali e garantire il minor impatto ambientale.

Sono a carico della ditta, oltre che le spese per la manodopera, le spese per le attrezzature, i prodotti, il viaggio di trasferimento per raggiungere la sede comunale ed ogni altro onere necessario all'esecuzione degli interventi.

La Ditta aggiudicataria dovrà concordare l'accesso alle strutture comunali oggetto d'intervento di disinfestazione con i rispettivi responsabili.

L'operatore, dovrà presentarsi e farsi riconoscere e dopo il consenso del referente o responsabile della struttura pubblica procedere ai trattamenti. In tal caso, sarà cura della Ditta aggiudicataria rispettare le modalità e gli orari d'accesso concordati con i responsabili delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con l'accesso alle aree in oggetto.

E' a carico della Ditta aggiudicataria la richiesta di permessi e/o licenze necessari allo svolgimento del servizio.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad essa non imputabili, ostantive o limitative del corretto e/o compiuto svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Al termine di ogni intervento di disinfestazione, in seguito al sopralluogo e alle azioni correttive intraprese o da intraprendere, dovrà essere compilato e inviato il report dell'attività svolta entro le 24 ore successive dall'intervento per mezzo posta elettronica al Servizio Ambiente comunale.

Elementi atti alla rimodulazione dell'intervento

In ogni momento nel corso degli interventi il Comune può richiedere:

- la verifica della dislocazione e del numero dei punti esca installati, con eventuali correzioni delle tecniche di intervento;
- una diversa articolazione degli interventi;
- il controllo della manutenzione ed integrità di tutte le attrezzature installate;
- il monitoraggio dell'area da trattare con impiego di erogatori d'esca rodenticida con esche alimentari non tossiche (placebo) o trappole a cattura; tale intervento, di durata da concordare a seconda delle esigenze riscontrate, avrà lo scopo di monitorare la popolazione dei ratti nella zona, dimensionare il fenomeno, individuare i punti critici per il successivo posizionamento delle esche più opportune; questa fase riguarda generalmente aree particolarmente sensibili;
- i dati risultanti devono essere trasmessi congiuntamente alla conferma dell'effettuazione dei lavori secondo modalità concordate con il Comune.

Interventi presso le aree private – Servizio a richiesta e a pagamento da parte dei cittadini

Su richiesta ed a spese del privato cittadino potranno essere effettuati servizi di derattizzazione nelle aree private. La Ditta deve fornire un prezzo forfettario ad intervento, specificando le modalità operative che intende adottare. Il Comune darà adeguata informazione attraverso il proprio sito internet circa la possibilità di richiedere tali interventi ai prezzi offerti in sede di gara (costo per intervento unitario).

Su richiesta ed a spese del privato cittadino potranno essere effettuati servizi di disinfestazione/disinfezione da insetti molesti e microorganismi patogeni nelle aree private. La Ditta deve fornire un prezzo forfettario ad intervento, specificando le modalità operative che intende adottare. Il Comune darà adeguata informazione (sito internet) circa la possibilità di richiedere tali interventi ai prezzi offerti in sede di gara (costo per intervento unitario).

Art. 5) “Servizio di Disinfestazione contro insetti striscianti e volanti (blatte, vespe, formiche, ecc..) e raccolta degli alveari

Nel caso di chiamata per infestazione o avvistamento di insetti o altri animali striscianti e volanti (blatte, mosche, vespe, calabroni, formiche, pulci, acari, ecc) in edifici ed aree pubbliche e private, la ditta appaltatrice provvederà nell'arco di 48 ore a recarsi sul luogo oggetto della segnalazione.

Sul luogo, procederà a:

1. individuare i punti di origine che determinano l'annidamento e lo sviluppo dell'infestante;
2. fornire le indicazioni per l'eliminazione dell'infestazione al latore della segnalazione e nel caso procedere alla messa in opera degli interventi di disinfestazione necessari.

Al riguardo si specifica che la ditta **non è tenuta ad operare in area privata**, salvo differente specifica indicazione del Committente.

Nel caso in cui pervenga segnalazione di una presunta infestazione o avvistamento di insetti striscianti e volanti (blatte, mosche, vespe, calabroni, formiche, pulci, acari, ecc) in ambienti interni di un'edificio pubblico, dovranno essere garantiti i necessari interventi di disinfestazione, e in particolare:

1. la lotta ai blattoidei all'interno dei siti considerati sensibili o critici (cucine e/o dispense delle scuole, uffici comunali ecc..) deve essere così articolata:
 - a. Abbattimento della popolazione presente, mediante utilizzo di esche blatticide in gel, costituite da una base attrattiva alimentare e da un principio tossico per le blatte, indicato per zone dove l'uso di trattamenti chimici è sconsigliato (interni di uffici, dispense scolastiche, mense..);
 - b. Prevenzione di nuove infestazioni (infatti, seppur le metodologie di lotta messe in pratica siano efficienti, non possono escludere il rischio del ripristino di un nuovo focolaio).
2. la lotta alle vespe, calabroni e affini sarà rivolta alla eliminazione dei nidi (ipogei ed epigei), soprattutto di tutti quelli ubicati in posizioni tali da costituire pericolo per la popolazione. I favi di vespe dovranno essere eliminati con appropriati insetticidi spray, che consentono di spruzzare a distanza di sicurezza (fino a 4-5 metri) la soluzione tossica.

Relativamente alla disinfestazione contro blatte ed altri insetti infestanti si specifica quanto segue:

Iformulati usati possono essere scelti tra i seguenti a condizione del parere favorevole dell'AUSL:

- flou,
- microincapsulati,
- gel,
- prodotti in assenza di solventi in formulazione acquosa.

Può essere richiesta l'effettuazione di monitoraggio tramite trappole adesive a feromone o ad attrattivi alimentari e/o altre metodologie, a basso impatto ambientale.

Gli interventi, tutti, devono essere eseguiti con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel rispetto della legislazione vigente, al fine di ottimizzare la quantità di principio attivo distribuito, garantendo il minimo impatto ambientale.

Dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti di efficacia dimostrata e a basso impatto ambientale e ritenuti non nocivi verso organismi non target e non fitotossici.

Di ciascun prodotto utilizzato devono essere segnalati i periodi temporali di efficacia minima e massima in funzione delle condizioni climatiche e dei luoghi di applicazione.

Esclusioni

Sono esclusi dal Servizio di disinfestazione/disinfezione tutti i locali/le aree soggette agli obblighi di cui al D.L.vo 26 maggio 1997 n. 155 – procedure e sistema di sicurezza HACCP – affidati per legge e/o per contratto ai “soggetti titolari delle industrie alimentari” (cucine per la produzione dei pasti, locali per la porzionatura e la somministrazione di alimenti, magazzini di alimenti, etc).

Tale precisazione si rende necessaria al fine di garantire l'assenza di qualsiasi tipo di interferenza con il processo di produzione e somministrazione degli alimenti da parte di un soggetto estraneo o comunque non incaricato dal “soggetto titolare dell'industria alimentare”.

La Ditta dovrà quindi avere cura, anche a seguito di informativa con i Servizi del Comune preposti, di conoscere la consistenza/ubicazione dei locali adibiti alla produzione/somministrazione dei pasti ed a quale soggetto sono stati affidati al fine di organizzare al meglio il servizio.

Sono esclusi altresì dal Servizio di disinfestazione/disinfezione gli interventi di interesse fitosanitario nelle aree verdi pubbliche/private effettuate direttamente dall'Amministrazione comunale o per tramite della propria società partecipata.

Rimozione degli alveari

La ditta dovrà eseguire la **rimozione di alveari** rinvenuti in edifici pubblici ed aree pubbliche attraverso l'ausilio di propri operatori o mediante l'intervento di apicoltori da essa indicati.

Nei luoghi privati di volta in volta indicati dall'Amministrazione Comunale, la ditta avrà la facoltà di decidere se eseguire o meno la rimozione degli alveari.

Tali interventi devono essere eseguiti con le dovute attenzioni per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e arrecare il minor impatto ambientale.

L'intervento consiste nella raccolta dell'intero sciame e nella rimozione dell'eventuale alveare, adottando tutti gli accorgimenti per salvaguardare il benessere degli insetti e preservare gli sciami.

L'operazione deve essere svolta con l'ausilio di un apposito aspiratore in grado di rimuovere delicatamente le api convogliandole all'interno di un'arnia predisposta con telai cerei.

Dovrà essere individuata una destinazione finale dello sciame compatibile con la sopravvivenza dello stesso, evitandone comunque l'abbandono.

Al termine di ogni intervento di disinfestazione contro ratti, blatte, vespe, ecc., in seguito al sopralluogo e alle azioni correttive intraprese o da intraprendere, dovrà essere compilato e inviato entro le 24 ore successive dall'intervento per mezzo posta elettronica al Servizio Ambiente comunale

Altre attività

Il fornitore dovrà fornire un supporto tecnico al riconoscimento e alla gestione fitosanitaria delle segnalazioni inviate dai privati per la presenza di insetti nelle loro proprietà.

In caso di segnalazione il Committente invierà alla ditta incaricata delle fotografie e/o alcuni esemplari conservati in provetta, la stessa entro 48 ore dal ricevimento ne provvederà al suo riconoscimento e a comunicare gli eventuali interventi necessari a cui il segnalante deve attenersi per la risoluzione della problematica riscontrata.

E' data facoltà alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di sopralluoghi di accertamento in loco per la verifica dell'infestazione segnalata.

Art.6) Controlli

La Ditta aggiudicataria Ditta appaltatrice dovrà eseguire i servizi di disinfestazione con la diligenza professionale necessaria ed il Committente svolgerà gli opportuni controlli, anche avvalendosi di incaricati esterni.

In particolare, per i controlli istituzionali di competenza, gli operatori incaricati dal Committente:

- avranno libero accesso in qualsiasi momento alla sede della Ditta aggiudicataria, al deposito prodotti, alla sua base operativa territoriale per l'ispezione alle attrezzature;
- potranno presenziare le operazioni di trattamento e prelevare dai serbatoi campioni di prodotto dai serbatoi da sottoporre a titolazione potranno presenziare le operazioni di trattamento e prelevare campioni di prodotto dai serbatoi da sottoporre a titolazione.

Tramite il Responsabile del Servizio Ambiente o i suoi incaricati, Il Committente, a propria discrezione, eseguirà dei sopralluoghi al fine di verificare l'efficienza ed efficacia dei servizi resi, l'adempimento degli obblighi del presente capitolato nonché il rispetto del programma giornaliero e la veridicità dei report che la Ditta aggiudicataria è tenuta a produrre. Sulla base dei rapporti informativi dei suoi delegati, dei tecnici e operatori incaricati esterni, il Committente, nel caso di rilevate mancanze e/o inadempienze nell'espletamento dei servizi, applicherà le penali nella misura e secondo i criteri indicati nel presente Disciplinare e/o potrà redigere specifiche prescrizioni per il corretto svolgimento della attività a contratto.

La mancata trasmissione dei report di esecuzione dei servizi, equivale al non adempimento dell'intervento programmato con conseguente determinazione della penale prevista per l'inadempienza e la non liquidazione economica dei trattamenti stessi.

Il Committente o il personale incaricato dei controlli verificheranno che l'attività della Ditta ed il personale impiegato corrispondano ai programmi giornalieri inviati, nonché che il comportamento, l'abbigliamento e la dotazione tecnica del personale durante l'espletamento del servizio siano confacenti alle norme di buona condotta e a quanto previsto nel presente Disciplinare.

Rappresentanti della Ditta aggiudicataria potranno assistere in ogni momento ai controlli previsti. A tal fine la Ditta potrà chiedere al Committente le indicazioni precise su dove si stiano svolgendo i controlli della giornata in corso.

Il committente, anche tramite i tecnici incaricati svolgerà, sulla base dei reports inviati dalla Ditta aggiudicataria, due tipi di controlli di qualità:

a) per la verifica dell'efficacia dei trattamenti larvicidi tramite il prelievo di campioni di acqua nei focolai larvali trattati. In questi campioni verrà osservato il completamento del ciclo vitale delle larve presenti. Questi controlli di qualità verranno eseguiti dal 3° al 21° giorno dall'inizio del trattamento, su un numero pari al 2% di focolai del totale ad ogni turno di trattamento.

Rappresentanti delegati dalla Ditta aggiudicataria potranno presenziare in ogni momento ai controlli previsti. Non saranno prese in considerazione solamente le caditoie che risultano visibilmente in secca, e quelle la cui apertura risulti impossibile.

Verrà considerato corretto un trattamento che consenta un tasso di sfarfallamento pari o inferiore al 10% per singolo campione. In caso di carenza accertata rispetto alla soglia del 10% scatteranno le sanzioni di cui all'art. 9.

b) verifiche sui dati provenienti dal monitoraggio degli spostamenti tramite rilevatore satellitare, al fine di controllare l'effettivo passaggio operatori dei mezzi; qualora un'area indicata nel programma di intervento non venga attraversata, o qualora il passaggio non sia avvenuto secondo velocità consona al trattamento, tale area sarà considerata come non trattata e soggetta alle penali previste all'art. 9.

Art.7) Fatturazione e pagamento

La Ditta aggiudicataria provvederà alla fatturazione del servizio appaltato – *Servizi Programmati* attraverso l'emissione di apposite fatture posticipate.

Gli eventuali “*Servizi a richiesta*” dovranno essere preventivamente concordati con il Comune e fatturati a parte.

I pagamenti saranno effettuati ogni trimestre dietro presentazione di regolari fatture, da liquidare entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, così come attestato dal timbro di arrivo. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La liquidazione è inoltre subordinata all'acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C (documento unico di regolarità contributiva).

Art.8) Cauzione e assicurazione

L'Impresa è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà essere costituita in contanti presso la tesoreria comunale o a mezzo di polizza fidejussoria bancaria o fidejussoria assicurativa rilasciata da Impresa Assicuratrice regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituito solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e dopo che siano state regolate tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale pendenza. Comunque presentata la cauzione è infruttifera.

Qualora la cauzione sia prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La Ditta affidataria è inoltre tenuta a presentare copia della propria polizza di Responsabilità Civile (RCT) per danni a terzi causati durante l'esecuzione del servizio, copia della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) e RCA, con validità fino alla data di chiusura dell'appalto.

Art. 9) “Altri oneri a carico della ditta”

La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare un *piano per la sicurezza* per l'espletamento del servizio in oggetto sulla base del DUVRI allegato al presente Capitolato d'appalto.

La Ditta è altresì tenuta a dare tempestiva comunicazione della sussistenza di eventuali cause, ad essa non imputabili, ostantive o limitative del corretto e/o compiuto svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

La Ditta dovrà concordare l'accesso alle strutture del Comune oggetto di interventi di disinfezione/disinfestazione con i rispettivi responsabili. In tal caso, sarà cura della Ditta rispettare le modalità e gli orari d'accesso concordati con i responsabili delle strutture stesse e rispondere di eventuali problemi od inconvenienti connessi con l'accesso alle aree in oggetto.

E' a carico della Ditta la richiesta di permessi e/o licenze necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Gli interventi non effettuati per cause imputabili alla Ditta non saranno liquidati e il Comune valuterà l'inadempienza per l'applicazione delle penali sulla base di quanto previsto all'art. 11 del presente Disciplinare.

Art.10) Penalità

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi delle inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora la Ditta non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi all'offerta tecnica qualitativa presentata in sede di gara, saranno applicate penali nelle misure sotto indicate.

Se la Ditta non effettua il servizio con diligenza e secondo le disposizioni impartite, ovvero in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e di comportamento, in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dello stesso, grave inadempienza contrattuale, scarsi risultati ed efficacia dei trattamenti, insoddisfacente esecuzione dell'intervento, interventi incompleti, non giustificati da cause di forza maggiore, il Comune procederà a contestare per iscritto l'inadempienza mediante diffida, invitando la medesima ad effettuare i servizi nei tempi e modi dovuti.

La Ditta, se riterrà, potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di 7 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano o non sino accoglibili a giudizio del Comune, ovvero siano pervenute oltre il termine indicato, saranno applicate le penali come di seguito elencate:

1	INADEMPIENZE IN ORDINE AI REPORT DI LAVORO - Mancata predisposizione del report di lavoro/delle relazioni di servizio - Mancata trasmissione del singolo report - Mancato rispetto dei tempi per la redazione del report - Non veridicità accertata del report di interventi - Reportistica non georeferenziata	€ 100 per ogni evento
02	INADEMPIENZE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERAZIONI - Mancata trasmissione del programma di lavoro o ritardo non giustificabile - Programma di lavoro insoddisfacente/non completo	€ 500 a programma
03	INADEMPIENZE IN ORDINE AL RITARDO/MANCATA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI - Ritardo non motivato di un intervento programmato o a richiesta - Mancata esecuzione non motivata di un intervento programmato o a richiesta La ritardata esecuzione di un intervento previsto diventa mancata esecuzione dopo 3 giorni solari di ritardo. La penale prevista per la	€ 100 per ogni giorno di ritardo (sia di inizio che di ultimazione) € 500 a intervento (mancata esecuzione) € 1.000,00 per mancata

	<p>mancata esecuzione assorbe quella prevista per la ritardata esecuzione.</p> <p>La ritardata esecuzione di un intervento urgente diventa mancata esecuzione dopo 1giorno solare di ritardo. La penale prevista per la mancata esecuzione assorbe quella prevista per la ritardata esecuzione.</p>	<p>esecuzione di un intervento urgente</p>
04	<p>INADEMPIENZE IN ORDINE ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO</p> <p>- scarsi risultati e/o scarsa efficacia dei trattamenti, insoddisfacente esecuzione dell'intervento, interventi incompleti, esecuzione irregolare dell'intervento, non giustificati da cause di forza maggiore</p>	<p>€ 1.000,00 a contestazione</p>
05	<p>INADEMPIENZE IN ORDINE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rifiuto da parte della Ditta di collaborare nell'esecuzione dei controlli - Carenze reiterate rilevate in ambito quantitativo o qualitativo sui prodotti erogati - Mancata o non idonea esposizione degli appositi manifesti di avviso all'utenza secondo quanto prescritto da presente Capitolato e/o dal Comune - Inottemperanza alle modalità di esecuzione lavori prescritte dal presente Capitolato e/o dal Comune - Mancata reperibilità del Tecnico Responsabile della Ditta - Mancato aggiornamento giornaliero del sistema gestionale in uso - Mancato o non idoneo utilizzo del megafono per avviso cittadinanza - altre irregolarità nello svolgimento del servizio 	<p>€ 200 ad evento</p>
06	<p>INADEMPIENZE IN ORDINE AI CENSIMENTI/ALLE MAPPATURE/AGGIORNAMENTO DEI DATI/ALLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA O SOFTWARE IN USO</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> – Mancata dotazione/realizzazione di sistema software secondo quanto previsto in Capitolato (piattaforma digitale/website) – Interruzione del funzionamento del sistema software – Mancato o non corretto utilizzo del sistema di rilevamento GPS, 	<p>100 € al giorno per i primi 60 gg.</p> <p>10.000 € per ritardi nella attivazione maggiori di 60 gg.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – Mancata redazione dei censimenti/mappature richieste – Mancato aggiornamento dei dati 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Mancata consegna dei dati/delle mappe/dei censimenti in cartaceo e/o in formato digitale 	
07	<p>INADEMPIENZE IN ORDINE AL RAPPORTO FIDUCIARIO CON IL COMUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non conformità, rispetto alla proposta offerta, in relazione alla struttura organizzativa utilizzata per l'esecuzione delle prestazioni, con riferimento al personale, alle attrezzature e ai mezzi; • Mancato adeguamento degli interventi alle prescrizioni indicate dopo invito del Comune a conformarsi a quanto previsto; • Mancato rispetto delle norme di sicurezza e di comportamento • Non rispondenza delle diluizioni impiegate del prodotto rispetto a quanto prescritto nella rispettiva scheda tecnica 	<p>2.500 € a contestazione</p>

Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali assunti verrà applicata una penale per ogni evento e/o giorno di inadempimento da un minimo da € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00, secondo le gravità dell'inadempimento, a proprio insindacabile giudizio.

Qualora la Ditta utilizzi personale assunto non regolarmente, il Comune applicherà, per una prima infrazione, € 5.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.

Il valore delle penali eventualmente notificate dovrà essere detratto dalla fattura del bimestre/trimestre successivo al loro accadimento ovvero tramite escussione della cauzione prestata. In tale ultimo caso la Ditta dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria mancando a qualunque degli obblighi contrattuali non vi adempia ne' spontaneamente ne' dietro invito del Comune entro il termine che le verrà prefisso, quest'ultima provvederà ai servizi necessari, a spese della Ditta, alla quale verrà trattenuto l'importo corrispondente sul pagamento senza pregiudizio della penale.

Art.11) Spese contrattuali

La ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposito contratto con il Comune in base al presente capitolato speciale d'appalto.

Le eventuali spese del contratto medesimo, le copie occorrenti, i diritti, le registrazioni ed altro sono per intero a carico dell'Impresa, senza diritti di rivalsa.

Art. 12) Disciplina dei subappalti

Data la natura del servizio e le sue potenziali ricadute sulla salute e il benessere della cittadinanza, le prestazioni contenute nel presente Disciplinare non sono subappaltabili.

Art.13) Sicurezza sul lavoro

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) la ditta appaltatrice dovrà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D. Lgs 81/08;
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.

La ditta appaltatrice dovrà ulteriormente autocertificare:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;
- di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisorie che potranno essere impiegate per lo svolgimento dell'attività;
- che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell'attività faranno parte (alla data di avvio dell'attività) dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed avranno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D. Lgs 81/08 s.m.i.

Prima della stipula del contratto la ditta appaltatrice dimostrerà la veridicità di quanto dichiarato fornendo le evidenze documentali.

Prima dell'avvio dell'attività la ditta appaltatrice dovrà produrre e consegnare al Committente un Piano Operativo di Sicurezza che dia evidenza dell'organizzazione della ditta per la gestione dell'appalto oltre che dell'avvenuta effettuazione (per le attività previste dall'appalto) della valutazione dei rischi. Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere almeno i seguenti elementi (ove applicabili):

- i dati identificativi della ditta appaltatrice, che comprendono: il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte dall'impresa esecutrice e dagli eventuali lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze per ciascuna sede di lavoro;
- il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il nominativo del Responsabile di Servizio (di cui all'art. 11 del presente capitolato);
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi operanti per conto dell'appaltatore;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività in appalto, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco delle attrezzature per i lavori in quota e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'esito del rapporto della valutazione delle vibrazioni;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni;
- le procedure complementari e di dettaglio;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati.

Art.14) Assunzione e trattamento del personale

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta i libri matricola e paga, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e

indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione ufficiale (DURC) attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Ente, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze predette, si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro cui procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

Art.15) Codice di Comportamento

L'affidatario s'impegna a rispettare gli obblighi di condotta del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Nonantola, approvato dalla G.C. n. 12 del 24/01/2014 e dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'rt. 54 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165" in quanto estesi a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo di cui l'Ente si avvale. E' possibile per l'affidatario consultare le norme di cui sopra direttamente sul sito istituzionale www.comune.nonantola.mo.it.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 16) Danni a persone o cose e responsabilita' della ditta

La Ditta deve obbligarsi, nell'esecuzione degli interventi, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori e di terzi, nonché ad osservare scrupolosamente i tempi, i metodi operativi, i prodotti, i calendari degli interventi e quant'altro proposto in sede di gara. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, alla Ditta ed al personale di questa, nell'esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e del Disciplinare tecnico. Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo del contratto. La Ditta risponderà direttamente dei danni eventualmente causati, nell'espletamento delle prestazioni in appalto, a dipendenti e a beni della Ditta stessa, a dipendenti e a beni del Comune, a terzi ed a beni di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A tal fine la Ditta dovrà provvedere alla stipula:

- di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per la responsabilità civile propria e del personale della stessa, utilizzato per l'adempimento dell'appalto, dell'importo minimo di € 3.000.000,00.
- di polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI): per danni arrecati a terzi da inquinamento, con massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila).
- di polizza Responsabilità Civile Auto (RCA): per danni arrecati a terzi (inclusi i trasportati) con massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) incluso il rischio di inquinamento a seguito di circolazione;

All'atto dell'aggiudicazione la Ditta dovrà documentare la stipulazione di idonee polizze assicurative. Il costo delle suddette polizze è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico della Ditta.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva.

Art. 17) Risoluzione del contratto

Il Comune si riserva il diritto di dar luogo alla *risoluzione in tronco del contratto* e di esercitare tale diritto mediante formale diffida ed intimazione da notificarsi secondo i termini di legge e di poter risolvere il contratto qualora l'appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza o contravvenga comunque agli obblighi contrattuali. L'Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Pertanto il contratto di servizio può essere risolto "di fatto e di diritto" ad insindacabile giudizio del Comune con semplice comunicazione in caso di:

- ripetute significative inadempienze degli obblighi assunti a cui, nonostante inviti formali non si sia provveduto (almeno due);
- subappalto;
- inefficacia degli interventi o scarsi risultati;
- interventi incompleti e/o mal eseguiti;
- quando di fatto la Ditta abbandoni l'esecuzione del servizio in somministrazione periodica;
- quando la Ditta ricorra in grave e provata indegnità.
- nel caso in cui la Ditta abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

Il contratto è risolto, in caso di fallimento della Ditta o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle obbligazioni contrattuali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato dal Comune che si riserva inoltre ogni azione di rivalsa per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di successiva disponibilità della convenzione quadro Consip o Intercent-ER o ME-PA relativa al servizio in oggetto, il contratto viene risolto senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 95/2012, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

In questo caso il Comune procederà ad informare la Ditta aggiudicataria, la quale potrà avvalersi della facoltà – *a corrispettivi inferiori rispetto a quelli fissate nelle convenzioni sopra citate* – di chiedere espressamente la ridefinizione del rapporto contrattuale con il Comune alle nuove condizioni economiche.

Art.17) Competenza arbitrale


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto stipulato, è esclusa la competenza arbitrale.

Art.18) Foro competente

In caso di ricorso al Giudice Ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.

Art. 19) Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si farà riferimento a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.


	Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'appalto Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Maggio 2019
		Pagina	1

Determina N. 133 del 13/05/2019

Appalto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE, DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE

Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi all'appalto

(Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.)


	<p>Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'appalto Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81</p>	Rev.	
		Data	Maggio 2019
		Pagina	2

Premessa

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;
- d) i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- g) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

	Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'appalto Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Maggio 2019
		Pagina	3

Costo degli apprestamenti previsti nel DUVRI (art.7, comma 1, lett. a, D.P.R. 222/03)


- SEGNALAZIONE E/O DELIMITAZIONE DELLE EVENTUALI AREE CHE RISULTANO INACCESSIBILI DURANTE IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON LARVICIDI O ADULTICIDI. Il tutto mediante apposita cartellonistica di pericolo o in alternativa posa di fettuccina plastificata a bande bianco-rosse. A corpo	€ 100,00
--	-----------------

Costo degli apprestamenti previsti nel DUVRI	€ 100,00
---	-----------------

Costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti (art.7, comma 1, lett. b, D.P.R. 222/03)

- Onere connesso al PRESIDIO / VIGILANZA delle zone di deposito temporaneo di materiali e/o delimitazione e segnaletica di pericolo. A corpo	€ 50,00
- Maggiori oneri connessi allo SCAMBIO DI COMUNICAZIONI con gli uffici del committente, con annessi sopralluoghi di verifica. A corpo	€ 50,00

Costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti	€ 100,00
---	-----------------

	Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'appalto Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Maggio 2019
		Pagina	4

Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza (art.7, comma 1, lett. e, D.P.R. 222/03)

- FORMAZIONE sulle procedure per la movimentazione manuale dei carichi. A corpo	€ 100,00
--	----------

Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza	€ 100,00
---	-----------------

Costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti (art.7, comma 1, lett. f, D.P.R. 222/03)


- Costi conseguenti allo sfasamento delle lavorazioni richiesti in sede di riunione di coordinamento (per esempio maggiori oneri di noli, apprestamenti ed attrezzature e conseguenti modalità esecutive) per sopraggiunte necessità in caso di esecuzione o sovrapposizione con altri appalti. A corpo	€ 50,00
--	---------

Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza	€ 50,00
---	----------------

Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (art.7, comma 1, lett. g, D.P.R. 222/03)

- RIUNIONI DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO fra i responsabili delle ditte operanti in loco e il committente, prevista all'inizio dei lavori, e comunque con periodicità mensile e finalizzate alla definizione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi. A corpo	€ 50,00
--	---------

Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	€ 50,00
---	----------------

	Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'appalto Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81	Rev.	
		Data	Maggio 2019
		Pagina	5

Riepilogo della Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro

	€
Costo degli apprestamenti previsti nel DUVRI	100,00
Costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti	100,00
Costo degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi	--
Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza	100,00
Costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	50,00
Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	50,00
Totale Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro	400,00

**I costi della sicurezza alla sicurezza del lavoro
non sono soggetti a ribasso d'asta**

